

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 novembre 1999

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.);
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 1999, n. 4665.

Esecutività ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/93 della proposta di deliberazione adottata in data 27 luglio 1999 avente ad oggetto: «Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. Piano annuale interventi diritto agli studi universitari. Anno accademico 1999/2000 per L. 128.558.640.000. Spesa L. 73.905.000.000, capitoli 44116, 44117 e 32111, esercizio 1999. Deroga ex articolo 3 legge regionale n. 6/99

Pag. 3

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

31 AGO, 1999

ADDI' **31 AGO, 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, CGSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: Donato - Marconi

DELIBERAZIONE N°

4665

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Esecutività ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/93, della proposta di deliberazione adottata in data 27 luglio 1999 avente ad oggetto "Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51. Piano annuale interventi diritto agli studi universitari - Anno accademico 1999/2000 per L. 128.558.640.000 - - Spesa L. 73.905.000.000 - - Capitoli 44116, 44117 e 321H - -Esercizio 1999 - Deroga ex articolo 3 L.R. n. 6/99"



OGGETTO: esecutività ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/93, della proposta di deliberazione adottata in data 27 luglio 1999 avente ad oggetto: "Legge regionale 31 ottobre 1994, n° 51. Piano annuale interventi diritto agli studi universitari - Anno accademico 1999/2000 per L. 128.558.640.000= Spesa L. 73.905.000.000= - Capitoli 44116, 44117 e 32111- Esercizio 1999 - Deroga ex articolo 3 L.R. n. 6/99."

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

VISTO che, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 29 della L.R. n. 51/94, la Giunta regionale, anche in mancanza del piano pluriennale di cui all'articolo 28, è autorizzata ad approvare il piano annuale degli interventi per il diritto agli studi universitari, secondo le procedure previste al comma 1 dello stesso articolo 29, sentita la Commissione regionale di concertazione per il lavoro, di cui alla L.R. n. 38/98, la Conferenza di coordinamento regionale e la competente Commissione consiliare permanente;

VISTO lo schema di deliberazione appositamente adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 27 luglio 1999 ed inviata al Consiglio regionale, per l'assegnazione alla competente commissione consiliare, in data 28 luglio 1999 prot. n. 54022, e che di seguito si trascrive:

"OGGETTO: Legge regionale 31 ottobre 1994, n° 51. Piano annuale interventi diritto agli studi universitari - Anno accademico 1999/2000 per L. 128.558.640.000= Spesa L. 73.905.000.000= - Capitoli 44116, 44117 e 32111- Esercizio 1999 - Deroga ex articolo 3 L.R. n. 6/99.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro, di concerto con l'Assessore Economia e Finanza regionale;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1994, n° 51, così come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14;

VISTA la legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, e in particolare l'articolo 27;

VISTA la legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998, e in particolare l'articolo 32;

VISTA la legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, concernente norme in materia d'Opere e lavori pubblici, e in particolare l'articolo 6, così come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25;

VISTA la legge regionale 7 agosto 1999, n. 38, concernente l'organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 54, concernente modifiche alla L.R. n. 51/94 e disposizioni in materia di personale;

VISTA la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999;

VISTA la legge regionale 7 giugno 1999, n. 7, concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999;

ATTESO che, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 29 della citata L.R. n. 51/94, la Giunta regionale, anche in mancanza del piano pluriennale di cui all'articolo 28, è autorizzata ad approvare il piano annuale degli interventi per il diritto agli studi universitari, secondo le procedure previste al comma 1 dello stesso articolo 29, sentita la Commissione regionale di concertazione per il lavoro, di cui alla L.R. n. 38/98, la Conferenza di

CONSTATATO che, a tutt'oggi, la predetta Commissione di concertazione non è ancora stata istituita;

CONSIDERATO che la richiamata Commissione di concertazione, a costituzione avvenuta, svolge, tra l'altro, le funzioni e compiti attualmente esercitati dalla Commissione Regionale per l'impiego (CRI) per cui, ai fini dell'acquisizione del richiesto parere, può riferimento alla vigente Commissione Regionale per l'impiego (CRI);

VISTA la propria delibera n. 6657 del 1° dicembre 1998 con la quale all'ADISU Sapienza sono state affidate le funzioni connesse con la gestione e sviluppo hardware e software inerenti il progetto SIRIO con rapporti regolati da apposita convenzione sottoscritta tra le parti;

VISTA la convenzione sottoscritta tra le parti in data 28 dicembre 1998, repertori 4488, nonché il consenso, al rinnovo della stessa per la durata di anni uno manifestato dalla predetta Azienda con nota n. 4762 del 14 luglio 1999;

ACQUISITO il parere della citata CRI, espresso nella seduta del 12 luglio 1999;

ACQUISITO il parere del Comitato istituzionale di cui alla L.R. n. 38/98, espresso nella seduta del 12 luglio 1999;

ACQUISITO il parere della Conferenza di coordinamento regionale, espresso nella seduta del 19 luglio 1999;

VISTA la proposta del piano annuale 1999/2000 predisposta dalla competente struttura anche alla luce delle risultanze della predetta Conferenza di coordinamento regionale;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare permanente, espresso nella seduta del _____

RITENUTO di derogare, ai sensi del comma 3° dell'articolo 3, della L.R. n. 6/99 al limite di impegno previsto dal 2° comma del citato articolo, attesa la rilevanza sociale degli interventi oggetto del presente provvedimento, diretti a consentire l'attuazione di iniziative a sostegno del diritto agli studi universitari;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere in merito;

UDITA la relazione dell'Assessore proponente;

DATO ATTO che il presente provvedimento attiene materia non rientrante tra quelle sottoposte a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 32;

all'unanimità;

DELIBERA

1) di derogare, per le motivazioni in premessa, al limite di impegno previsto dall'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 6/99;

2) di approvare il piano annuale degli interventi per il diritto agli studi universitari per l'anno accademico 1999/2000, allegato alla presente delibera e della quale ne costituisce parte integrante, per L. 128.558.640.000=, di cui L. 64.905.000.000= per spese funzionamento enti gestione, L. 1.000.000.000= per interventi diretti della Regione, L. 43.976.640.000= quale quota figurativa per tassa regionale per il diritto allo studio universitario, L. 18.677.000.000= per spese in conto capitale;

3) di assegnare, quale finanziamento ordinario per spese di funzionamento per l'anno 1999, alle università e per esse ai correlati enti di gestione le somme risultanti dal prospetto G.5, per le istituzioni universitarie, e H.5, per gli enti di gestione, allegati al piano annuale di cui al punto 2), per un totale di L. 64.905.000.000=;

4) di stabilire che l'erogazione delle somme assegnate, di cui al punto 3), avvenga in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 della L.R. n. 6/1999, nel rispetto della

- 5) di stabilire che, previa adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 19 della L.R. n. 6/99, le somme da assegnare per l'anno 2000 a ciascuna università e per esse ai correlati enti di gestione, per il 90 per cento della disponibilità risultante dal bilancio 2000, siano ripartite secondo i medesimi criteri previsti dal piano annuale 1999/2000;
- 6) di stabilire che al completamento del riparto della residua disponibilità del 10 per cento si provveda in sede di piano annuale per l'anno accademico 2000/2001, sulla base dei criteri che saranno all'epoca determinati;
- 7) di determinare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 54/98, il limite di spesa per il personale delle ADISU per il triennio 1999-2001 così come riportato al punto 1.1.8 del piano di cui al punto 2);
- 8) di assegnare le somme a fianco di ciascun ente riportate, per complessive L. 18.677.000.000=, per il finanziamento di spese in conto capitale di cui al punto 6.1.3, comma 1, del piano di cui al punto 2), con articolazione per annualità riportata al comma 2 del medesimo punto 6.1.3 con totali per annualità pari a L. 8.000.000.000= per il 1999, L. 7.426.900.000= per il 2000, L. 3.245.100.000= per il 2001;
- 9) all'impegno ed erogazione per le annualità 2000 e 2001 si provvede ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 6/99;
- 10) alla erogazione delle somme di cui al punto 8) si provvede ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 6/99 in conformità di quanto previsto dall'articolo 6 della L.R. n. 88/80, così come modificato dalla L.R. n. 25/95;
- 11) di assegnare all'ADISU "La Sapienza" la complessiva somma di L. 900.000.000= per la realizzazione delle azioni di cui alle lettere A), B), C), D), E), F), G) del punto 7., comma 2, del piano di cui al punto 2), con rapporto regolato dalla Convenzione sottoscritta tra le parti in data 28 dicembre 1998, repertorio n. 4488, la cui durata viene prorogata per anni uno;
- 12) alla erogazione della somma di cui al punto 11) si provvede ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 6/99 in conformità a quanto previsto al punto 7., comma 3, del piano di cui al punto 2);
- 13) di stabilire che alle azioni di cui alle lettere H) ed I) del punto 7., comma 2, del piano di cui al punto 2), per complessive L. 100.000.000=, si provvede in conformità a quanto previsto al comma 4 del medesimo punto 7.,
- 14) di dare atto che la quota figurativa per tassa regionale per il diritto allo studio universitario anno accademico 1999/2000 è preventivata in L. 43.978.640.000= con ripartizione tra le singole istituzioni universitarie e per esse ai correlati enti di gestione così come riportato nei prospetti G.4 e H.4 del piano di cui al punto 2);
- 15) di dare atto che la quota figurativa per tassa regionale per il diritto allo studio universitario anno accademico 2000/2001 è preventivata in L. 45.291.202.000= con ripartizione tra le singole istituzioni universitarie e per esse ai correlati enti di gestione così come riportato nei prospetti G.6 e H.6 del piano di cui al punto 2);
- 16) la spesa complessiva di L. 73.905.000.000= fa carico quanto a L. 64.905.000.000=, al netto delle anticipazioni operate e da operare per il pagamento delle competenze al personale ADISU, al capitolo 44116, quanto a L. 1.000.000.000= al capitolo 44117, quanto a L. 8.000.000.000= al capitolo 32111, tutti del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 che offrono la sufficiente disponibilità;
- 17) di stabilire che la presente delibera sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, unitamente alla relazione dell'Assessore proponente.
- Il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della legge del 15.05.1997, n. 127, articolo 17.

CONSIDERATO che il predetto schema di deliberazione è pervenuto alla competente Commissione consiliare in data 28 luglio 1999, ore 15,10, e che, alla data del 31 agosto 1999, la Commissione stessa non ha espresso il richiesto parere entro il termine di cui all'art. 79, comma 2, del Regolamento del Consiglio, né si è avvalsa della facoltà di

norma dell'art. 13, commi 7 e 8, dello Statuto, e, di conseguenza, il predetto schema di deliberazione è divenuto esecutivo così come adottato dalla Giunta regionale, ai sensi del richiamato art. 4, comma 3, della legge regionale n. 21/93;

VISTO l'art. 17 commi 31 e 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

all'unanimità

DELIBERA


Per quanto specificato in premessa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 21/93, di dichiarare esecutivo l'atto che è riportato in narrativa nel testo sottoposto alla competente Commissione consiliare per il prescritto parere.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32 della legge n. 127 del 15 maggio 1997.

1delplan99-2000

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



ALLEG. alla DELIB. N. 4665
DEL 31 AGO. 1999

Cur

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51.
Piano annuale degli interventi per il diritto agli studi universitari
- anno accademico 1999/2000 -



h

[Handwritten mark]

B

1. Parte generale	" 6
1.1.1 Indirizzi di sistema	" 7
1.1.2 Obiettivi	" 7
1.1.3 Diritti degli studenti	" 8
1.1.4 Priorità degli interventi	" 8
1.1.5 Tipologia e livello minimo degli interventi	" 9
1.1.6 Quote fondi regionali vincolati	" 10
1.1.7 Tasse regionali per il diritto allo studio universitario	" 10
1.1.8 Limite di spesa annuale per il personale delle ADISU	" 11
2. Fruizione degli interventi	
2.1 Norme comuni	
2.1.1 Qualità utente	" 12
2.1.2 Istituzioni universitarie	" 13
2.1.3 Documentazione	" 13
2.1.4 Iscrizione all'università	" 14
2.1.5 Studenti fuori sede	" 14
2.1.6 Obbligo accertamenti fiscali	" 14
2.1.7 Sanzioni	" 15
2.1.8 Pubblicità	" 15
3. Interventi diretti	
3.1 Benefici a concorso	
3.1.1 Requisiti generali di ammissione	" 16
3.1.2 Graduatorie	" 16
3.2 Requisiti di merito	" 17
3.3 Condizioni economiche	
3.3.1 Definizione del nucleo familiare convenzionale	" 18
3.3.2 Studente indipendente	" 19
3.3.3 Valutazione delle Condizioni Economiche	" 20
3.3.4 Requisiti patrimoniali	" 22
3.3.5 Studenti stranieri	" 24
3.4 Borse di studio	" 24
3.4.1 Numero e riparto borse di studio	" 25
3.4.2 Importi borse di studio	" 25
3.5 Servizi abitativi	" 26
3.5.1 Numero e riparto posti alloggio	" 27
3.5.2 Contributo monetario	" 28
3.6 Prestiti d'onore	" 29
3.7 Contributi per trasporti	" 29
3.8 Contributi per ausili culturali	" 30
3.9 Integrazione esperienze formative	" 30
4. Servizi diretti alla generalità	
4.1 Norme comuni	
4.1.1 Fasce di condizione economiche	" 31
4.1.2 Costo servizi	" 32

4.1.3	Quota a carico dei fruitori	"	34
4.2	Ristorazione	"	34
4.3	Trasporti collettivi	"	35
4.4	Informazione e orientamento	"	35
4.5	Ausili culturali	"	36
5.	Interventi specifici		
5.1	Interventi a favore delle fasce di utenza disagiate	"	36
5.1.1	Studentesse nubili con prole	"	37
5.1.2	Studenti lavoratori	"	37
5.1.3	Studenti partecipanti ai programmi dell'U.E.	"	37
5.2	Attività a tempo parziale	"	38
5.3	Altri interventi	"	38
6.	Finanziamenti		
6.1.1	Finanziamenti ordinari anno 1999	"	39
6.1.2	Finanziamenti ordinari anno 2000	"	42
6.1.3	Finanziamenti per spese in conto capitale	"	43
7.	Interventi diretti della Regione	"	44
8.	Allegati		
8.0	Normativi		
8.0.1	"A" - Limiti annuali di intervento per studente	"	46
8.0.2	"B" - Tassa regionale diritto allo studio universitario	"	47
8.0.3	"C" - Modalità pagamento tassa regionale	"	49
8.0.4	"D" - Tassa abilitazione all'esercizio attività professionale	"	50
8.0.5	"E" - Riferimenti normativi	"	51
8.1	Risorse 1999		
8.1.1	"F" - Quadro riepilogativo	"	53
8.1.2	"G" - Riparto finanziamenti per università	"	54
8.1.3	"H" - Riparto finanziamenti per enti di gestione	"	61
8.2	Dati statistici di supporto		
8.2.0	"I" - Popolazione studentesca	"	68
8.2.1	"L" - Servizi e benefici	"	73

RELAZIONE

Il Piano degli interventi per il diritto agli studi universitari per l'anno accademico 1999/2000, ancora una volta viene presentato in ritardo in conseguenza della mancata approvazione del bilancio regionale entro i termini previsti.

Gli importi delle borse di studio, i valori degli Indicatori delle Condizioni Economiche e Patrimoniali e il costo convenzionale di taluni servizi (mensa, alloggio, ecc.), con gli opportuni arrotondamenti, sono stati adeguati alle rivalutazioni conseguenti al tasso di inflazione programmato.

Va, comunque, rilevato che, mentre le risorse vincolate a borse di studio e prestiti d'onore aumentano per effetto del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per le quote che sono attribuite alla Regione in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 23 dicembre, n. 662, le risorse destinate alle spese di funzionamento sono rimaste invariate. La qualcosa, per le Aziende, comporta l'esigenza di individuare altre forme di finanziamento in grado di sostenere i servizi diretti alla generalità.

Con il 31 dicembre 1998, data di entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 54, può ritenersi completato il processo di aziendalizzazione ottenuto con la definitiva assegnazione del personale alle ADISU.

Inoltre, grazie alla collaborazione con i competenti Assessorati regionali, a valere sui fondi del Piano quadriennale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, è in atto il completamento della ristrutturazione della sede di San Sisto dell'ADISU di Viterbo e sono stati assegnati fondi per oltre 12 miliardi: ADISU Cassino (2,111 miliardi), ADISU "La Sapienza" (5 miliardi), ADISU Roma Tre (4,936 miliardi), mentre è tuttora in atto la procedura per recuperare le residue somme non utilizzate (3,921 miliardi) del territorio della provincia di Roma. Restano ancora da definire interventi per 2,160 miliardi, attualmente localizzati in territori non rilevanti sotto il profilo delle esigenze alloggiative universitarie.

Va evidenziato che, a seguito del completamento della procedura che ha attribuito all'ADISU "La Sapienza" la titolarità per la utilizzazione dei fondi stanziati con la legge 126 del 1990, sono in fase avanzata di definizione gli adempimenti per l'acquisizione dell'area nella quale realizzare circa 500 posti alloggio con annessi servizi, mentre la stessa ADISU "La Sapienza" ha già acquisito 9 appartamenti, per complessivi 36 posti alloggio, per la sede di Latina e circa 100 posti alloggio per la sede di Roma.

L'insieme delle iniziative consente di prevedere, a breve termine, una offerta alloggiativa di circa 2.700 posti alloggio a fronte degli attuali 1.714.

Rimane, comunque, l'esigenza di verificare la praticabilità di nuovi strumenti di intervento per aumentare considerevolmente l'offerta alloggiativa, oggi totalmente insufficiente, con ricorso a nuovi strumenti finanziari presenti sul mercato capaci di trasformare parte della spesa corrente in investimenti a medio termine.

Per quanto concerne le borse di studio, va segnalato che l'anno accademico 1998/99 segna una svolta per l'intervento relativo alle borse di studio. Infatti per la prima volta, grazie alla nuova modalità di pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, è stato possibile erogare le relative rate alle scadenze programmate e, attraverso una rinnovata razionalizzazione della spesa, è stato possibile attribuire complessivamente 12.995 borse, pari al 94,05% del totale degli idonei, con 100% per le ADISU "La Sapienza", Roma Tre, Tor Vergata e gli enti LUISS e Campus Biomedico.

Con il Piano 1999/2000 si può ritenere completata la fase di riordino del sistema degli interventi per il diritto allo studio universitario sia sotto il profilo della gestione che delle regole per la fruizione dei servizi e benefici anche se i predetti interventi risulteranno condizionati dal processo di razionalizzazione della rete universitaria, dall'introduzione del periodo obbligatorio di tutorato per gli immatricolati, dal superamento del "numero chiuso", dal nuovo assetto dell'università "La Sapienza". Elementi tutti che, per loro natura, incidono pesantemente per il raggiungimento di un sistema per il diritto a studiare nel Lazio in favore e al servizio degli studenti universitari, in particolare quelli "capaci e meritevoli privi di mezzi", come recita il dettato costituzionale, che utilizzi moderne metodologie amministrative più rispondenti alle esigenze del singolo studente.

L'Assessore
(Pietro Lorisano)

1. PARTE GENERALE

1. Il Piano annuale 1999/2000 fa riferimento alle istituzioni universitarie aventi sede principale nel Lazio ed al connesso assetto gestionale degli interventi, di cui al comma 2, ed è redatto in costanza di vigenza del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri (ex articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390), 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, n. 116, e tiene conto delle innovazioni introdotte con decreto ministeriale 26 maggio 1998, n. 113, così come modificato con decreto ministeriale 23 aprile 1999, nonché, per quanto attiene gli studenti stranieri, delle norme previste dalla legge 6 marzo 1998, n. 40.

2. L'assetto gestionale risulta essere:

- **A.D.I.S.U. Cassino**, riferita all'università di Cassino, con competenza a provvedere agli interventi a favore degli studenti dell'Accademia Belle Arti Frosinone e, ad esaurimento, dell'ISEF pareggiato de L'Aquila, sede Cassino
- **A.D.I.S.U. "La Sapienza" Roma**, riferita all'università "La Sapienza" Roma, con competenza a provvedere agli interventi a favore degli studenti della sede dell'università "La Sapienza" Latina, dell'Accademia di Belle Arti Roma, dell'Istituto per le Industrie Artistiche - ISIA - Roma, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" Roma
- **A.D.I.S.U. Roma Tre**, riferita all'università Roma Tre, con competenza a provvedere agli interventi a favore degli studenti della Scuola Superiore Interpreti Traduttori - Via Gregorio VII, 126 Roma e, per effetto della delibera della Giunta regionale n. 5418 del 20.10.1998, della Libera Università San Pio V Roma, dell'Istituto Studi Politici S. Pio V Roma
- **A.D.I.S.U. Tor Vergata Roma**, riferita all'università di Tor Vergata Roma
- **A.D.I.S.U. Viterbo**, riferita all'università della Tuscia Viterbo, con competenza a provvedere agli interventi a favore degli studenti dell'Accademia Belle Arti Viterbo
- **I.U.S.M. Roma**, ex ISEF di Roma così trasformato per effetto del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in regime di convenzione, per gli interventi a favore dei propri studenti
- **Libera Università Campus Biomedico Roma**, ex Libero Istituto Universitario Campus Biomedico di Roma così trasformato per effetto del decreto del presidente del comitato tecnico organizzativo 22.12.1997, in regime di convenzione, per gli interventi a favore dei propri studenti
- **L.U.I.S.S. Roma**, in regime di convenzione, per gli interventi a favore dei propri studenti
- **L.U.M.S.A. Roma**, in regime di convenzione, per gli interventi a favore dei propri studenti

3. In ordine alle ADISU va evidenziato che, con la determinazione del limite massimo annuale di spesa per il personale, di cui al punto 1.1.8, le A.D.I.S.U. stesse vengono poste in grado di definire la dotazione organica del personale. Mentre, per alcune di esse, resta ancora da definire lo Statuto. In tal senso si ritiene che, ove entro 60 giorni dalla data di csecutività della delibera della Giunta regionale di approvazione



del Piano, nei confronti delle Aziende inadempienti si provveda ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della LR n. 51/94, modificata.

4. Il Piano, inoltre, fa riferimento alla nuova modalità di pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario ed alle risorse derivanti dal gettito della tassa stessa, nonché alle risorse che saranno rese disponibili per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, per l'anno accademico 1998/99, sono risultate pari a L. 11.235.247.165 e alle risorse a valere sul bilancio regionale.

5. Vengono inoltre confermate le possibilità di intervento a favore di specifiche categorie: studentesse nubili con prole, studenti lavoratori, studenti partecipanti ai programmi UE e ai PIC, nonché il ricorso alle attività a tempo parziale degli studenti universitari per forme di collaborazione connesse ad alcuni servizi.

6. E' altresì confermata la previsione di operare per il superamento di situazioni che, per loro natura, possano ingenerare processi di discriminazioni a carico degli studenti universitari, quale conseguenza dell'applicazione delle nuove norme da assumere a riferimento per la fruizione degli interventi (borse di studio, posti alloggio, gradualità nella tariffazione dei servizi, ecc.).

1.1.1 INDIRIZZI DI SISTEMA

1. Gli enti di gestione, al fine di pervenire ad una razionalizzazione ed economicità del sistema per il diritto a studiare, per lo svolgimento di attività comuni, ai sensi dell'articolo 19, lettera g), della legge regionale n. 51/94, possono provvedere in modo consorziato alle funzioni non direttamente collegate ad uno specifico ambito territoriale afferente all'università di riferimento, nonché alla gestione di attività e servizi espressamente indicati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio sentiti gli enti stessi.

2. In particolare dovrà essere posta la massima attenzione possibile per la realizzazione di un sistema regionale di residenze alloggiative e di regolazione del mercato degli affitti a favore di studenti fuori sede, di approvvigionamenti su standard qualitativi comuni, di accordi di riferimento con i diversi attori sociali, culturali ed economici che, pur nella salvaguardia delle specifiche peculiarità locali, permettano la ottimizzazione di risorse e l'incremento delle stesse, nonché per il completo utilizzo della modalità di controllo e di verifica derivante dalla attivazione della connessione con l'Anagrafe Tributaria.

1.1.2 OBIETTIVI

1. In coerenza con le indicazioni previste dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, si confermano i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare un sistema omogeneo del diritto agli studi, in particolare: nei criteri di ammissione ed erogazione dei benefici, nelle procedure concorsuali e di identificazione degli utenti, nel riscontro della fruizione dei servizi e verifica dei costi medi effettivi;
- b) potenziare gli interventi a concorso con particolare attenzione a borse di studio, prestiti d'onore e servizio alloggio;
- c) razionalizzare e contenere i costi dei servizi diretti alla generalità anche con l'applicazione della tariffazione dei servizi;
- d) ammodernare e potenziare le residenze universitarie;
- e) attivare idonee strutture, dotate di autonomia funzionale, capaci di svolgere una adeguata azione regolatrice del mercato degli affitti a favore degli studenti fuori sede;
- f) completare il monitoraggio della vita dello studente, in collaborazione con le università;
- g) avviare opportune forme di collaborazione con università, imprese, enti locali e ministeri per la attivazione di centri d'orientamento al lavoro;
- h) introdurre sistematiche procedure di verifica di efficienza, di efficacia e di valutazione dei costi/benefici, unitamente alla definizione di standard qualitativi e quantitativi dei singoli servizi;
- i) rilevare i bisogni dell'utenza in modo da correlare l'offerta di servizi alle aspettative.

1.1.3 DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Sulla base degli esiti maturati dalla introduzione della "carta dei servizi per il diritto agli studi" e delle norme sulla trasparenza previste dal piano 1996/97, sono da incentivare le iniziative dirette a pubblicizzare al più ampio livello le opportunità offerte a sostegno del diritto agli studi universitari.

2. Analogamente gli enti di gestione dovranno operare per favorire la partecipazione delle associazioni studentesche, così come definite dall'articolo 4 della legge regionale n. 51/94, alla gestione dei servizi, nonché valutare appieno il ruolo della commissione studenti prevista sempre dal predetto articolo 4.

3. I limiti annuali di intervento per studente sono riportati nell'allegato A.

1.1.4 PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

1. Nel periodo di validità del piano, si ritiene prioritario:

- a) incentivare gli interventi a concorso (in particolare borse di studio e servizio alloggio) e la rispettiva ottimizzazione dei tempi e delle procedure amministrative;
- b) razionalizzare e potenziare i servizi diretti alla generalità per renderli più efficienti, funzionali e coerenti con l'attività didattica;

c) attivare, in collaborazione con le università e gli istituti superiori di riferimento, sistemi di valutazione per la verifica di livelli di efficienza e di efficacia degli interventi;

d) favorire la piena integrazione degli interventi con il sistema di monitoraggio della vita dello studente;

e) attivare, nel contesto della rete SIRIO di cui alla delibera della Giunta regionale n. 10376 del 23 dicembre 1996, la presenza territoriale dei presidi di orientamento e delle postazioni client - server nell'ambito del progetto ErgOnLine diretto a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Gli enti di gestione entro il 30 settembre predispongono il piano di interventi per l'anno accademico 1999/2000 dal quale risultino la tipologia, le risorse e i tempi di attivazione dei singoli servizi e benefici, nonché il numero previsto di destinatari.

1.1.5 TIPOLOGIA E LIVELLO MINIMO DEGLI INTERVENTI

1. Le tipologie di intervento sono definite come segue:

A) Servizi e benefici a concorso:

borse di studio, posti alloggio, contributi monetari, contributi trasporti, ausili culturali, prestiti d'onore, integrazione esperienze formative

B) Servizi diretti alla generalità:

ristorazione, trasporti collettivi, informazioni e orientamento, ausili culturali

C) Interventi specifici per:

fasce di utenza disagiate, studentesse nubili con prole, studenti lavoratori, studenti stranieri, studenti partecipanti programmi UE e PIC, attività a tempo parziale, situazioni di disagio

2. Il livello minimo tendenziale degli interventi, riferiti a ciascun gruppo omogeneo, è individuabile, in termini percentuali, come segue:

Tipologia degli interventi	Fondi Vincolati	Fondi non vincolati In misura non inferiore
a concorso	100 %	10 %
diretti alla generalità	--	65 %
Specifici:		



- a favore fasce di utenza disagiate	--	5 %
- altri interventi specifici	--	5 %

3. Gli enti di gestione, in relazione alle risorse disponibili e sulla base delle singole realtà locali, valutano l'adozione di provvedimenti diretti a perseguire e migliorare i citati livelli minimi anche attraverso l'attivazione di servizi e funzioni, compatibili con le finalità istitutive, in favore di terzi.

4. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse non vincolate può essere destinata alla copertura delle spese per capitale ed interessi derivante dalla contrazione di mutui finalizzati al potenziamento delle strutture alloggiative.

1.1.6 QUOTE FONDI REGIONALI VINCOLATI

1. La quota dei fondi da devolvere, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettere c) e d), della L.R. n. 51/94, a borse di studio e a prestiti d'onore, al netto delle spese generali e di amministrazione, non può essere inferiore all'ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio detratte le somme occorrenti per i rimborsi totali e per indebiti pagamenti, aumentata dalle somme attribuite alla Regione per effetto di quanto previsto dalla legge n. 662/96.

2. La ripartizione tra le università e per i correlati enti di gestione, avviene in ragione di:

- 80 per cento, ripartito in proporzione diretta al numero degli iscritti;
- 20 per cento, ripartito sulla base dei parametri riportati nei prospetti G.4, riferito alle università, e H.4, riferito agli enti di gestione.

1.1.7 TASSE REGIONALI PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

1. Dall'anno accademico 1996/97 è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario a norma dell'articolo 3, commi 19, 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, quale tributo proprio della Regione da versare contestualmente alla tassa universitaria.

2. Per l'anno accademico 1999/2000 l'ammontare della tassa regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, è fissata in lire 190.000.

3. L'importo complessivo è finalizzato a borse di studio e prestiti d'onore. Il testo dell'applicazione della tassa regionale è riportato nell'Allegato B; nell'Allegato C. è riportato il testo della modalità di pagamento prevista dall'articolo 33 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

4. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore e/o gli studenti risultati idonei, ma che, per

scarsità di risorse, non risultano beneficiari di tali provvidenze, nonché gli studenti con grado di invalidità riconosciuta superiore al 66 per cento.

5. Per gli studenti beneficiari ed idonei, il rimborso è effettuato dagli enti di gestione entro 30 giorni dall'approvazione delle graduatorie definitive, mentre per gli studenti con grado di invalidità riconosciuta superiore al 66 per cento l'esonero è attestato dal certificato di invalidità che, in copia conforme, deve essere prodotto all'ente di gestione per il diritto agli studi di riferimento per l'università frequentata.

6. La tassa regionale non è altresì dovuta in caso di trasferimento ad altra università con sede principale fuori dall'ambito regionale o per intervenuta rinuncia agli studi universitari perfezionatasi entro il 31 dicembre, nonché in tutti quei casi per i quali il vigente ordinamento non contempli il pagamento della tassa di iscrizione, ivi compreso la fattispecie di coloro che conseguono la laurea nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente e a condizione che non venga perfezionata l'iscrizione all'università per l'anno accademico in corso.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università del Lazio, con delibera motivata dispone in ordine ad esoneri totali o parziali della tassa regionale correlati con analoghi esoneri riconosciuti dall'università.

8. Ai rimborsi di cui ai commi 6 e 7, si provvede a seguito di istanza, da prodursi dagli interessati entro il termine prescrittivo di tre anni dalla data del versamento, corredata da idonea dichiarazione rilasciata dall'università attestante la fattispecie che ricorre e dalla ricevuta di versamento. L'istanza deve essere indirizzata all'ente di gestione di riferimento per l'università frequentata.

9. La tassa di abilitazione all'esercizio di attività professionale, il cui importo dal 1° gennaio 1999 è fissato in L. 220.000 (cfr Allegato D.). Le somme introitate a tale titolo confluiscono nei fondi a destinazione non vincolata.

1.1.8 LIMITE DI SPESA ANNUALE PER IL PERSONALE DELLE ADISU

1. Il limite di spesa annuale per il personale delle ADISU, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 54, per il triennio 1999/2001, è così determinato:

Azienda	1999	2000	2001
ADISU Cassino	995.295.000	1.451.280.000	1.918.429.000
ADISU "La Sapienza"	20.352.113.000	22.266.923.000	22.999.625.000
ADISU Roma Tre	696.766.000	1.121.813.000	1.121.813.000
ADISU Tor Vergata	1.107.657.000	1.120.388.000	1.298.863.000
ADISU Viterbo	718.220.000	1.066.545.000	1.275.933.000
TOTALE	23.870.051.000	27.026.949.000	28.614.663.000

2. Entro 60 giorni dalla data di esecutività della delibera della Giunta regionale di approvazione del Piano, le Aziende, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, e dall'articolo 19, comma 2, lettera f), della LR n. 51/94, modificata, adottano la pianta organica con la quantificazione dei costi annuali per ciascun livello funzionale.

3. Entro lo stesso termine di 60 giorni dalla data di esecutività del Piano, con apposita variazione di bilancio, le ADISU provvedono ad allocare in appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, le corrispondenti somme frazionate per oneri diretti, oneri riflessi, indennità accessorie, straordinario, dirigenti.

4. Le ADISU istituiscono, altresì, apposito capitolo di spesa per il trattamento connesso con la omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, nel quale far affluire le corrispondenti somme che saranno direttamente accreditate dalla competente struttura dell'Assessorato Risorse e Sistemi.

2. FRUIZIONE INTERVENTI

2.1 NORME COMUNI

2.1.1 QUALITÀ UTENTE

1. Ai sensi della L.R. n. 51/94, articolo 5, comma 1, i destinatari dei servizi e dei benefici sono individuati negli studenti iscritti presso le università aventi sede nella regione e che per effetto della legge 28 dicembre 1995, n. 549, siano in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

2. In conseguenza, per tutta la tipologia di utenza per la quale non ricorrano entrambe le condizioni di cui al comma 1, fatto salvo le deroghe previste dal presente Piano per i singoli servizi e benefici, gli enti di gestione, di intesa con l'università di riferimento, definiscono di volta in volta il costo medio da applicare che, comunque, non può essere inferiore a quello minimo convenzionale, nonché le modalità e la documentazione per la fruizione dei servizi stessi.

3. Analogamente gli studenti che, pur in presenza delle condizioni di cui al comma 1, non ritengano di dichiarare la loro Condizione Economica e Patrimoniale, possono fruire dei servizi al costo medio, così come definito al punto 4.1.2.

4. Per gli studenti di cui al comma 1, la fruizione degli interventi (benefici e servizi) è subordinata al possesso della qualità di utente da accertarsi secondo modalità stabilite dagli enti di gestione che consentano di evidenziare i dati personali e il codice fiscale, le informazioni relative al merito e alle Condizioni Economiche e Patrimoniali del proprio nucleo familiare convenzionale, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale e alle disposizioni del presente Piano annuale.

5. Gli studenti dei pacci aderenti all'Unione europea fruiscono dei servizi e delle provvidenze a concorso, nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.

6. Gli studenti stranieri, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, che siano in regola con il visto di ingresso e con il permesso di soggiorno, nei limiti previsti dal Piano, in attesa della adozione del regolamento di attuazione previsto dalla predetta legge n. 40/98, fruiscono dei servizi e delle provvidenze a concorso, nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.

7. La perdita della qualità di utente, comunque determinata, comporta, dalla data in cui si è verificato l'evento, la esclusione dalla fruizione dei servizi e dei benefici.

2.1.2 ISTITUZIONI UNIVERSITARIE

1. La dizione "università" ricomprende tutte le università, gli istituti di grado universitario, gli istituti superiori aventi sede nella regione ed autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale i cui studenti effettuino il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

2.1.3 DOCUMENTAZIONE

1. Le domande sono presentate avvalendosi dell'auto certificazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e della legge 15 maggio 1997, n. 127, dei dati personali, delle informazioni relative al merito ed alle Condizioni Economiche e Patrimoniali proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sottoscritte ai sensi dell'articolo 22 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Indipendentemente dalla modalità di acquisizione delle domande, l'auto certificazione, a pena di decadenza, deve essere effettuata comunque prima della fruizione dei servizi e dei benefici.

2. Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni evento di modifica di uno qualsiasi degli elementi forniti con la domanda che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda stessa.

3. Rientra nell'autonomia decisionale degli enti di gestione provvedere all'acquisizione della certificazione probatoria direttamente dalle istituzioni tenute al rilascio della certificazione stessa.

4. Gli enti di gestione, in presenza di domande caratterizzate da reddito del nucleo familiare convenzionale uguale a zero, da redditi negativi, da reddito esclusivo di beni immobili non locati, sono tenuti ad acquisire ulteriori elementi di valutazione circa la capacità di mantenimento degli interessati e, sulla base degli elementi acquisiti, a deliberare in merito all'ammissibilità delle domande stesse. Allo studente è fatto, comunque, obbligo di fornire a richiesta dei predetti enti gli elementi necessari e sufficienti per verificare i mezzi di sussistenza.



5. Gli studenti che non intendono rendere nota la loro Condizione Economica e Patrimoniale dovranno rilasciare apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. I bandi per l'attribuzione dei benefici a concorso, di cui al punto 3., devono essere pubblicati almeno trenta giorni prima della rispettiva scadenza.

7. Qualora lo studente si trasferisca da una università all'altra nell'ambito della regione Lazio, può chiedere che la propria documentazione inerente la fruizione dei servizi e dei benefici sia trasferita d'ufficio dall'ente di gestione di origine a quello di riferimento per l'università di destinazione.

2.1.4 ISCRIZIONE ALL'UNIVERSITA'

1. Gli enti di gestione, avute presente le determinazioni assunte dalla università di riferimento in materia di termine ultimo per l'iscrizione all'università stessa, in sede di emanazione dei bandi per i benefici a concorso e dei regolamenti per la fruizione dei servizi diretti alla generalità fissano la data entro la quale gli studenti devono perfezionare l'iscrizione. In ogni caso la scadenza fissata per l'iscrizione non deve rappresentare ritardo nella fruizione dei benefici a concorso. Copia dei bandi e dei regolamenti, cui deve essere assicurata la più ampia pubblicità, è resa disponibile anche tramite SIRIO.

2.1.5 STUDENTI FUORI SEDE

1. Ai fini della definizione della condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, trovano applicazione i seguenti criteri:

a) è considerato studente in sede, lo studente residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso;

b) è considerato studente pendolare, lo studente residente in comune o in area diversa dalla sede del corso che, in relazione agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato;

c) è considerato studente fuori sede, lo studente residente in comuni distanti dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prenda alloggio nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o di altri alloggi di privati o enti.

2. Gli enti di gestione, in relazione agli orari dei mezzi pubblici e all'area di riferimento, definiscono i limiti per l'applicazione delle diverse fattispecie previste al comma 1, fermo restando che lo status di studente fuori sede è comprovato dall'avvenuto trasferimento di domicilio da attestare mediante auto certificazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2.1.6 OBBLIGO ACCERTAMENTI FISCALI



1. In conformità all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, ed all'articolo 22 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, annualmente gli enti di gestione inviano gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche all'Amministrazione finanziaria per gli adempimenti di competenza della stessa, anche avvalendosi della connessione telematica con l'Anagrafe Tributaria resa disponibile nell'ambito di SIRIO.

2.1.7 SANZIONI

1. Nel caso in cui, dalle indagini effettuate, risulti sia stato dichiarato il falso, lo studente perderà il diritto a fruire degli interventi e sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella fruita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata degli studi. Ciò indipendentemente dalla rilevanza delle dichiarazioni false ai fini della concessione del beneficio e della fruizione dei servizi.

2. A fronte di dichiarazioni non veritiere, i soggetti gestori segnaleranno, inoltre, il fatto all'autorità giudiziaria per l'eventuale sussistenza dei reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 c.p.), falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (articolo 495 c.p.), truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640 c.p.), nonché di ogni altra ipotesi di reato.

3. Gli enti di gestione sono tenuti, nella stesura dei bandi per i benefici a concorso, ad inserire con evidenza la dicitura che avverte lo studente del rischio in cui incorre sia in termini amministrativi che penali nel dichiarare il falso.

2.1.8 PUBBLICITA'

1. I soggetti gestori sono tenuti a trasmettere all'università l'elenco dei beneficiari dei servizi e delle provvidenze per concorso, in modo tale da consentire all'università stessa la pubblicazione semestrale degli elenchi medesimi, secondo quanto disposto dall'articolo 24 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Gli enti di gestione, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono altresì tenuti ad istituire l'albo dei beneficiari delle provvidenze economiche da aggiornarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Ad avvenuto aggiornamento e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, copia del prodotto albo è trasmesso all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio - ufficio diritto allo studio universitario - per l'inserimento dei dati ivi contenuti nel Sistema Informativo Statistico di Settore (SISS) e per essere pubblicati in SIRIO.

3. INTERVENTI DIRETTI

3.1 BENEFICI A CONCORSO

3.1.1 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. I benefici a concorso sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più uno, con riferimento all'anno di prima immatricolazione, ad eccezione del servizio abitativo e dei contributi per integrazione esperienze formative, che sono concessi, nei limiti previsti ai punti 3.5 e 3.9, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più due. A tal fine non si tiene conto di eventuali rinunce o decadenze dagli studi salvo le annualità per le quali vi sia stata fruizione di analoghi benefici a concorso.

2. Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario e che si iscrivano ad un corso di laurea anche ad indirizzo diverso possono beneficiare degli interventi per un numero di anni pari alla differenza tra la durata legale del corso di laurea più uno, o più due per il servizio abitativo, e gli anni di iscrizione già effettuati per il conseguimento del diploma.

3.1.2 GRADUATORIE

1. La selezione dei beneficiari avviene secondo i criteri di merito e di Indicatori delle Condizioni Economiche previsti dal presente Piano annuale, ed avverrà sulla base di graduatorie distinte redatte con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) per gli studenti immatricolati per la prima volta, sulla base di graduatoria unica ordinata secondo l'Indicatore della Condizione Economica riparametrato sul nucleo familiare di tre componenti;

b) per gli altri studenti, sulla base di graduatorie generali ottenute con l'adozione di metodologie anche limitate a singoli segmenti dell'università che permettano di normalizzare e rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti.

Nelle more dell'adozione di tali metodologie da parte dell'università, e sempreché il numero medio di annualità che risulti dalle predette metodologie non sia inferiore al numero di annualità previste dal presente Piano, previa individuazione del numero minimo previsto per ciascuna facoltà o corso di studio e per ciascun anno di corso, la selezione avviene valutando in modo decrescente:

a) numero di esami, rapportato ad annualità, superati;

b) votazioni conseguite.

2. Per gli iscritti ad anni successivi al primo, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento al merito complessivo, sulla base del numero di annualità superate e delle votazioni conseguite.

3. A parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento all'Indicatore della Condizione Economica riparametrato sul nucleo familiare di tre componenti.

4. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie gli studenti possono presentare ricorso all'ente di gestione per il diritto agli studi universitari.

5. Il ricorso, se attiene questioni di merito, è esaminato dal Consiglio di amministrazione, mentre per aspetti di legittimità si pronuncia il direttore amministrativo e, nei casi dubbi, decide il Consiglio di amministrazione. L'esame del ricorso si conclude con giudizio definitivo entro i 20 giorni successivi dal termine di cui al comma 4.

6. Fino ad esaurimento dei fondi stanziati, eventuali eccedenze in una graduatoria sono rese disponibili per le restanti.

7. Gli enti di gestione, limitatamente all'anno di passaggio, in riferimento ai diversi corsi di laurea, di diploma, esami e anno di immatricolazione, approntano apposite tabelle comparative rese omogenee con opportuni coefficienti che tengano conto del diverso valore da attribuire ad esami semestrali, biennali ecc.. rispetto agli esami annuali, nonché degli esami di diploma rispetto ai corsi di laurea.

3.2 REQUISITI DI MERITO

1. Il diritto all'inserimento nelle graduatorie è conseguito sulla base dei criteri di merito di seguito riportati e riferiti alla data del 10 agosto. In relazione alle specificità delle singole realtà locali, la predetta data di riferimento può essere spostata a non oltre il 30 settembre.

3.2.1 CRITERI DI MERITO

- studenti immatricolati che si iscrivono al primo anno: voto di diploma non inferiore a 70/100;
- *iscritti al secondo anno di corso*, aver superato entro la data di riferimento almeno una annualità fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che prevedano quattro annualità, due annualità negli altri casi, con esclusione delle eventuali prove di conoscenza e di idoneità, del primo anno di corso.

Gli studenti che nell'anno accademico precedente abbiano ottenuto l'iscrizione a seguito di decisione della competente giurisdizione la data di riferimento si intende spostato alla prima sessione utile di esame.

Tali studenti sono tenuti, comunque, a presentare domanda con riserva entro i termini di scadenza del bando;

- *iscritti al terzo e al quarto anno di corso*, qualora questo non sia l'ultimo, aver superato entro la data di riferimento almeno la metà più uno del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto;



- iscritti all'ultimo anno di corso, aver superato entro la data di riferimento almeno il 60 per cento del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto;
- iscritti al primo anno fuori corso, aver superato entro la data di riferimento almeno il 66 per cento del numero complessivo delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto;
- iscritti al secondo anno fuori corso, limitatamente ai servizi abitativi e ai contributi per integrazione esperienze formative, solo nel caso abbiano superato entro la data di riferimento il 90 per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o di diploma, arrotondato per difetto.

2. Per gli studenti portatori di handicap, i requisiti di merito sopra riportati risulteranno differenziati in relazione al grado di invalidità, fermo restando che per invalidità riconosciute superiori al 66% i requisiti stessi sono ridotti:

- a 60/100 per gli immatricolati;
- del 50% per gli iscritti al secondo anno, per i corsi di laurea che prevedono più quattro annualità al primo anno;
- del 30% per gli iscritti agli anni successivi.

3. Per le studentesse nubili con un figlio di età inferiore ai tre anni e che abbiano la residenza anagrafica da almeno un anno in luogo diverso da quella della famiglia di origine, i requisiti di merito sopra riportati sono ridotti:

- a 63/100 per le immatricolate
- del 20% per le iscritte al secondo anno;
- del 10% per le iscritte agli anni successivi.

3.3 CONDIZIONI ECONOMICHE

3.3.1 DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE

1. Il nucleo familiare convenzionale è composto, oltre che dal richiedente i benefici, dai genitori anche se non conviventi con il richiedente, dal genitore non legalmente separato o divorziato e i figli del medesimo anche qualora non convivente con il richiedente, da tutti coloro, che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quanto segue:

- nel caso di separazione legale o divorzio si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente;
- sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale inoltre eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda;

- il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle del richiedente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono alla formazione degli Indicatori della Condizione Economica e della Condizione Patrimoniale nella misura del 50 per cento.

2. In caso di presenza nel nucleo familiare di una persona non autosufficiente con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, di più studenti universitari o nel caso di famiglia con un solo genitore vivente, il numero dei componenti il nucleo familiare da assumere a riferimento per l'applicazione del limite dell'Indicatore della Condizione Economica, di cui al punto 3.3.3, è incrementato di una unità per ciascuna fattispecie che ricorre.

3. In caso di studente richiedente portatore di handicap con grado di invalidità riconosciuta superiore al 66%, non si fa riferimento all'Indicatore della Condizione Economica familiare ma solo a quello personale.

3.3.2 STUDENTE INDIPENDENTE

1. Lo studente richiedente è considerato indipendente (nucleo familiare autonomo) quando sussistano contemporaneamente le due seguenti condizioni:

- residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare, evidenziata dal certificato storico anagrafico, da almeno due anni rispetto al termine di presentazione della domanda e in alloggio non di proprietà di un suo componente;
- Indicatore della Condizione Economica, derivante esclusivamente da redditi da lavoro, non inferiore, detratta l'IRPEF, a L. 12.216.000.

In carenza, ai fini della determinazione dell'Indicatore della Condizione Economica si fa riferimento, comunque, alla famiglia convenzionale di origine.

2. Gli enti di gestione in presenza di documentate e accertate situazioni, con deliberazione motivata, possono derogare ad una o entrambe le condizioni sopra riportate.

3. Ai fini del nucleo familiare, per gli studenti rivestenti lo status di religioso, non rientranti nell'ipotesi di cui al comma precedente, si fa riferimento alla comunità presso la quale risultano residenti alla data del 31 dicembre 1998 ed agli Indicatori Economici degli appartenenti alla comunità stessa così come risultano dal certificato di convivenza, di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, rilasciato dal comune competente per territorio.

3.3.3 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

1. In conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, l'Indicatore della Condizione Economica del nucleo familiare convenzionale è definito come il reddito complessivo dei suoi componenti, prodotto nel 1998, al netto dell'IRPEF, incrementato del 20 per cento dell'Indicatore della Condizione Patrimoniale.

2. Gli Indicatori della Condizione Economica e Patrimoniale e la franchigia di cui al punto 3.3.4, comma 4, sono riparametrati sulla famiglia tipo di tre componenti.

3. Per l'accesso ai benefici, avuto presente quanto previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 1999, l'Indicatore della Condizione Economica non potrà superare i limiti seguenti, assumendo un valore soglia di riferimento per la famiglia tipo di tre persone pari a L. 46.828.000.

Componenti Nucleo familiare	Soglia di Equivalenza	Limite di riferimento per l'Indicatore della Condizione Economica
1	0,45	21.073.000
2	0,75	35.121.000
3	1,00	46.828.000
4	1,22	57.130.000
5	1,43	66.964.000
6	1,62	75.861.000
7	1,80	84.290.000
Ogni componente in più	+0,15	Del limite assunto a soglia di riferimento

4. In conformità all'articolo 4, comma 3, del DPCM 30 aprile 1997, il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, definito sulla base delle evidenze fiscali dei redditi 1998, è valutato con riferimento alla dimensione ed alla tipologia economica delle attività che li generano, secondo le seguenti modalità:

a) redditi derivanti da lavoro dipendente, pensioni e assimilati, il dato imponibile ai fini IRPEF, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o in mancanza dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti;

b) redditi derivanti da lavoro autonomo:

b1) impresa individuale, esercizio di arti o professione, il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi ovvero, se maggiore, quanto desunto dall'applicazione dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 181 - 189, così come definiti dal relativo DPCM per l'anno di riferimento;

b2) collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi di lavoro autonomo: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi;

c) redditi da partecipazione in società di capitale,

c1) *le partecipazioni sino al 10 per cento del capitale sociale di ogni singola società, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, sono valutate sulla base degli utili e dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi;*

c2) *le partecipazioni in misura superiore al 10 per cento di ogni singola società, riferite al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, sono valutate come segue:*

- S.p.A. o Sapa: il reddito dichiarato ai fini IRPEG dalla società che risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, moltiplicato per la quota di azioni possedute sul capitale sociale;

- S.r.l.: il maggior valore tra il reddito dichiarato ai fini IRPEG e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione al capitale sociale;

d) *redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, in associazioni tra persone e assimilate, in impresa familiare:* il maggior valore tra il reddito dichiarato dalla società e/o dalla impresa familiare e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della legge n. 549/95, moltiplicato per la quota di partecipazione agli utili;

e) redditi dei terreni e da impresa agricola e/o di allevamento, anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA: il reddito è determinato dalla base imponibile determinata ai fini dell'applicazione dell'IRAP al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato;

f) *redditi da fabbricati:* l'importo corrispondente, al netto della deduzione per la prima casa, che risulta dalla dichiarazione dei redditi;

g) altri redditi imponibili IRPF: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi;

h) i redditi percepiti all'estero: anche se non imponibile ai fini IRPF.

5. Ai fini del calcolo dell'Indicatore della Condizione Economica non si tiene conto dei redditi a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

6. Per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, la natura e l'ammontare dei redditi stessi viene valutata in modo analogo a quanto previsto per coloro che hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione.

7. I redditi di membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all'estero nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda ed i patrimoni mobiliari disponibili all'estero al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della

domanda sono valutati, secondo le stesse modalità di cui al comma 1 ove applicabili, sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, determinato con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, corretto in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto secondo i coefficienti di correzione indicati nella tabella n. 3 di cui al DM 26 maggio 1998, così come sostituita dal DM 23 aprile 1999.

8. Per i redditi percepiti all'estero, non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia e per i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili all'estero non è possibile avvalersi della facoltà di auto certificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove sono state prodotte e tradotte in lingua italiana convalidato dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio (commi 2 e 3, articolo 17, legge 4 gennaio 1968, n. 15) o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture (comma 4, articolo 17, legge n. 15 del 1968) per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata italiana.

9. Alla somma dei valori di cui al comma 3, si sottrae il valore dell'imposta netta dovuta sui redditi di ogni singolo membro del nucleo familiare convenzionale quale risulta dalla dichiarazione dei redditi o, in mancanza dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti eroganti.

10. per i redditi di cui al comma 4, si fa riferimento a quelli percepiti nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda. Per l'IRPEF di cui al comma 9, si fa riferimento a quella netta dovuta nel corrispondente periodo di imposta.

3.3.4 REQUISITI PATRIMONIALI

1. L'Indicatore della Condizione Patrimoniale è definito come segue, con esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente nell'attività di impresa individuale o nell'esercizio di arti o professioni:

a) patrimonio immobiliare:

a1) *fabbricati e terreni edificabili*: il valore dell'imponibile definito ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili - ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

E' esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà a condizione in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50 per cento del valore dell'imponibile definito ai fini ICI.

Concorrono comunque alla formazione del patrimonio gli immobili dati in comodato ai figli e gli immobili non occupati come residenza principale.

Gli immobili di cui i componenti del nucleo familiare convenzionale dispongano a titolo di nuda proprietà sono valutati nella misura del 50 per cento del valore imponibile definito ai fini ICI;



a2) *terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale*: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

b) patrimonio mobiliare:

b1) *depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati*: valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda;

b2) *fondi di investimento, quote di OICVM e SICAV*: consistenza delle quote possedute al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, valutata secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano dell'anno precedente alla presentazione della domanda;

b3) *partecipazioni in società di capitale*: per le società quotate in Borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda secondo l'ultima quotazione della Borsa valori di Milano di tale anno; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione;

b4) *partecipazione in società di persone, in associazione tra persone e assimilate (ad eccezione dell'impresa familiare)*: concorrono alla formazione dell'Indicatore della Condizione Patrimoniale solo se la società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio di esercizio, anche per opzione. In tal caso, la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, per la quota di partecipazione.

2. E' comunque esclusa la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai benefici per gli studenti la cui famiglia convenzionale risulti caratterizzata da un Indicatore della Condizione Patrimoniale superiore a L. 111.980.000.

3. Nella determinazione di tale Indicatore non si tiene conto del valore della casa di proprietà nella quale è localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale, ad eccezione di quelle delle categorie catastali A1-A8-A9 per le quali si prende in considerazione il 50 per cento del loro valore.

4. Qualora il nucleo familiare non disponga di una casa di proprietà il limite precedente è applicato tenendo conto di una franchigia di L. 101.800.000. Ai fini del calcolo dell'Indicatore della Condizione Economica di cui al punto 3.3.3, si prende in considerazione il valore patrimoniale che ecceda tale franchigia. Il beneficio della franchigia non viene applicato nel caso in cui il nucleo familiare sia titolare di una casa in cooperativa edilizia a proprietà indivisa.

5. I patrimoni disponibili all'estero, di proprietà del nucleo familiare convenzionale al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di un milione a metro quadro.

6. Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o del patrimonio, presi in considerazione ai fini del calcolo della Condizione reddituale e/o dell'Indicatore della Condizione Patrimoniale, siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero ai fini del calcolo degli indicatori stessi.

3.3.5 STUDENTI STRANIERI

1. Per gli studenti stranieri in regola con il visto di ingresso e il visto di soggiorno, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, oltre ai redditi ed ai patrimoni dei rispettivi nuclei familiari convenzionali disponibili in Italia, sono da considerare i redditi ed i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili nei paesi di provenienza, valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, determinato con decreto del Ministro delle Finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, corretto in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto (decreto ministeriale 8 febbraio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 1999).

3.4 BORSE DI STUDIO

1. Al concorso non sono ammessi a partecipare gli studenti già in possesso di un diploma universitario, salvo il caso di prosecuzione degli studi per il conseguimento della laurea anche a indirizzo diverso, o di una laurea o già titolari di altra borsa di studio, fatte salve quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

2. Gli studenti con grado di invalidità superiore al 66% possono partecipare al concorso per le borse di studio fino a tre anni oltre la durata del corso regolare di studi.

3. Gli studenti vincitori del concorso, beneficiari del prestito d'onore di cui al successivo punto 3.6, devono, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, optare per l'una o l'altra forma di intervento.

4. Agli studenti che si iscrivono al primo anno di corso e che risultino vincitori al concorso per la borsa di studio, la borsa stessa è concessa a condizione che entro il 30 settembre 2000 i medesimi abbiano conseguito i requisiti di merito previsti al punto 3.2 per il secondo anno. Il predetto termine è fissato in concomitanza della prima sessione utile di esame per gli studenti che ottengano l'iscrizione al primo anno a seguito di decisione della competente giurisdizione.

5. Le graduatorie provvisorie degli idonei al conseguimento della borsa di studio è pubblicata entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del bando. La borsa è concessa agli studenti che risultino regolarmente iscritti all'università e che siano in possesso dei requisiti di merito e di Condizioni Economiche e Patrimoniali previsti dal Piano.

6. Gli alunni iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie superiori nell'anno scolastico 1999/2000 che intendono conseguire la borsa di studio per l'anno accademico 2000/2001, devono presentare domanda, secondo le modalità previste dal presente Piano, entro il termine, di cui al DM 21 luglio 1997, n. 245, fissato per la preiscrizione all'università, ovvero entro il 30 novembre 1999. La relativa graduatoria provvisoria degli idonei al conseguimento della borsa di studio è pubblicata entro il 30 maggio 2000. La borsa è concessa agli studenti che entro il 15 settembre risultino regolarmente iscritti all'università e che siano in possesso dei requisiti di merito e di Condizioni Economiche e Patrimoniali previsti dal Piano 2000/2001.

3.4.1 NUMERO E RIPARTO BORSE DI STUDIO

1. Il numero minimo delle borse di studio è determinato da ciascun ente di gestione, sulla base dei fondi vincolati in relazione al finanziamento derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio attribuibile a ciascuna istituzione universitaria e per esse ai correlati enti di gestione, prospetti G.4 e H.4.

2. I soggetti gestori, in carenza delle metodologie uniformi di cui al punto 3.1.2, comma 1, lettera b), per ciascuna facoltà, corso di laurea, di diploma e anno di corso, individuano il numero minimo delle borse di studio messe a concorso senza distinzione tra sede, pendolari e fuori sede.

3. Per gli immatricolati si determina solo il numero minimo senza differenziazione per facoltà e corsi di laurea.

4. L'individuazione del numero minimo può avvenire anche sulla base dei dati relativi alle richieste di beneficio idonee.

3.4.2 IMPORTI BORSE DI STUDIO

1. L'importo annuo delle borse di studio, avuto presente quanto previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 1999, è stabilito in L. 2.800.000 più un pasto giornaliero gratuito non monetizzabile per gli studenti in sede, in L. 3.730.000 per gli studenti pendolari e in L. 6.730.000 per gli studenti fuori sede.

2. L'importo di cui sopra può essere maggiorato in misura non superiore al coefficiente 0,15 del limite di reddito assunto a soglia di riferimento, pari a L. 7.024.000, con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione degli enti di gestione, in favore di studenti richiedenti portatori di handicap con grado di invalidità riconosciuta superiore al 66% e di studentesse nubili con un figlio di età inferiore ai tre anni.



3. L'importo della borsa di studio può essere maggiorato in misura non superiore al coefficiente 0,10 del limite di reddito assunto a soglia di riferimento, pari a L. 4.682.000 e comunque in misura non superiore al 50% della retta per l'asilo d'infanzia, per l'abbattimento della stessa, alle studentesse nubili con prole che ne facciano richiesta.

4. La borsa di studio è corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Condizione Economica del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai 2/3 della soglia di riferimento. Per indicatori della Condizione Economica superiori, sino al raggiungimento della soglia, l'importo della borsa di studio è proporzionalmente ridotto sino alla metà del suo valore.

5. Fermo restando che il concorso per borse di studio è completamente autonomo dal concorso per posto alloggio, qualora l'ente di gestione offra il servizio alloggio, l'importo della borsa è ridotto, a titolo di prezzo onnicomprensivo convenzionale del servizio, della quota di costo di cui al punto 4.1.2.

6. In relazione alle specifiche realtà locali, qualora ai vincitori della borsa di studio sia assicurato il servizio di ristorazione, l'importo della borsa in relazione ai pasti fruiti, è ridotto della quota di costo medio effettivo di cui al punto 4.1.2.

7. Entro due mesi dall'approvazione delle graduatorie provvisorie agli aventi titolo sono erogati almeno i 6/12 dell'importo della borsa di studio assegnata.

8. Le successive erogazioni avvengono, in ragione di 3/12, rispettivamente entro quattro e sei mesi dalla data di approvazione delle graduatorie provvisorie. Per gli studenti immatricolati le successive erogazioni avvengono ad avvenuto conseguimento dei requisiti di merito previsti per il secondo anno.

9. La borsa di studio è revocata d'ufficio agli studenti immatricolati che entro il 30 settembre 2000 non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti per il secondo anno. A tal fine gli enti di gestione definiscono con le università specifiche procedure di recupero.

10. Gli enti di gestione, avuto presente quanto previsto in ordine alla erogazione delle borse di studio, iscrivono nel bilancio di previsione la corrispondente somma, apportando, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.5 SERVIZI ABITATIVI

1. Il servizio abitativo, consistente nell'attribuzione gratuita e limitata ai periodi di attività didattica di posti alloggio nella disponibilità degli enti di gestione, è riservato a studenti rientranti nella categoria dei fuori sede di cui al punto 2.1.4, e costituisce servizio autonomo e indipendente rispetto al beneficio rappresentato dalla borsa di studio.

2. Al concorso per i servizi abitativi possono essere ammessi a partecipare anche gli studenti che siano iscritti sino al secondo anno oltre la durata legale del corso di studi a condizione che abbiano superato alla data di riferimento il 90 per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o di diploma, arrotondato per difetto.

3. Gli studenti con grado di invalidità superiore al 66% possono partecipare al concorso per il posto alloggio fino a quattro anni oltre la durata del corso regolare di studi. Per gli studenti disabili gravi l'assegnazione del posto alloggio è subordinata alla accettazione da parte degli stessi della fruizione del servizio a pagamento di cui al punto 5., comma 2.

4. Il Posto alloggio è posto a concorso con bando separato.

5. Gli studenti possono concorrere a tutti e due i bandi, quello per le borse di studio e quello per il posto alloggio, tranne i secondi fuori corso che possono concorrere solo per quello per posto alloggio. I benefici sono cumulabili detratto il valore convenzionale dell'alloggio previsto al punto 4.1.2.

6. Gli enti di gestione, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 51/94, anche mediante iniziative consortili, previa deliberazione istitutiva con la quale sono determinati i criteri e le modalità di fruizione, attivano i necessari interventi diretti ad agevolare la frequenza agli studi degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta di alloggio, assicurando a favore degli studenti non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà.

7. Gli enti di gestione definiscono criteri e modalità di utilizzo, durante i periodi di inattività didattica, delle strutture abitative per favorire soggiorni di studenti di altra università italiana e straniera.

3.5.1 NUMERO E RIPARTO POSTO ALLOGGIO

1. In carenza delle metodologie uniformi di cui al punto 3.1.2, comma 1, lettera b), avute presenti le attuali capacità di posti da porre a concorso anche avvalendosi della facoltà prevista dell'articolo 7 della legge regionale n. 51/94 in ordine al convenzionamento con strutture di terzi, gli enti di gestione determinano, per ciascuna facoltà, corso di laurea, di diploma e anno di corso, il numero minimo dei posti alloggio da mettere a concorso.

2. Per gli immatricolati si determina solo il numero minimo senza differenziazione per facoltà e corsi di laurea.

3. L'individuazione del numero minimo può avvenire anche sulla base dei dati relativi alle richieste di beneficio idonee.

4. Una quota dei posti alloggio messi a concorso è destinata agli studenti che abbiano già ottenuto il beneficio per l'anno accademico precedente a condizione che abbiano superato almeno i 3/4 delle annualità.

5. Qualora i posti alloggio nell'attuale disponibilità degli enti di gestione siano eccedenti rispetto al numero dei richiedenti aventi i requisiti di ammissione alla graduatoria, gli stessi posti possono essere assegnati a studenti che, pur essendo in difetto di un esame, in termini di annualità, rispetto al numero previsto per l'anno di corso cui si riferisce il concorso, non superino i limiti relativi all'Indicatore della Condizione Economica. Tali studenti sono tenuti a pagare il 50% del costo effettivo medio di cui al punto 4.1.2.

6. Eventuali ulteriori residue disponibilità di posti alloggio possono essere assegnati a studenti che, pur superando i limiti relativi alle Condizioni Economiche, siano in regola con il requisito di merito. Tali studenti dovranno pagare il costo effettivo medio di cui al punto 4.1.2.

7. L'assegnazione del posto alloggio attribuito gratuitamente è revocata d'ufficio agli studenti immatricolati che entro il 30 settembre 2000 non abbiano superato almeno un esame e i medesimi dovranno rimborsare la quota corrispondente al costo medio effettivo convenzionale di cui al punto 4.1.2. A tal fine gli enti di gestione definiscono con le università specifiche procedure di recupero.

3.5.2 CONTRIBUTO MONETARIO

1. In via subordinata al posto all'alloggio, a favore degli studenti fuori sede così come definiti al punto 2.1.4, può essere concesso un contributo monetario finalizzato all'abbattimento dei costi sostenuti direttamente dagli studenti per un posto alloggio autonomamente reperito nel comune sede di studi.

2. Al relativo concorso possono essere ammessi a partecipare anche gli studenti che siano iscritti sino al secondo anno oltre la durata legale del corso di studi a condizione che abbiano superato alla data di riferimento il 90 per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o di diploma, arrotondato per difetto.

3. Gli enti di gestione, in sede di bando di concorso, determinano la modalità di accertamento, nonché la documentazione ritenuta necessaria avvalendosi dell'auto certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. La misura minima del contributo monetario, fissata in L. 2.230.000 annue, è erogabile in due soluzioni, ciascuna pari al 50% del contributo previsto, rispettivamente entro tre e sei mesi dall'approvazione della graduatoria.

5. Gli enti di gestione, sulla base di idonea documentazione rappresentativa della realtà locale del mercato degli affitti e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, in

sede di emanazione del relativo bando possono determinare misure differenziate di contributo, fermo restando la misura minima sopra indicata.

6. In analogia a quanto operato per il posto alloggio, agli studenti vincitori anche della borsa di studio l'importo della stessa viene ridotto della somma corrispondente al contributo monetario.

7. Gli enti di gestione, in carenza delle metodologie uniformi di cui al punto 3.1.2, comma 2, lettera b), determinano, per ciascun facoltà, corso di laurea, di diploma e anno di corso, il numero minimo dei contributi monetari da porre a concorso.

8. Per gli immatricolati si determina solo il numero minimo senza differenziazione per facoltà e corsi di laurea.

9. L'individuazione del numero minimo può avvenire tenendo conto dei dati relativi alle richieste di beneficio idonee.

10. Il contributo monetario è revocato d'ufficio agli studenti immatricolati che entro il 30 settembre 2000 non abbiano superato almeno un esame. A tal fine gli enti di gestione definiscono con le università specifiche procedure di recupero.

3.6 PRESTITI D'ONORE

1. Previa convenzione con il sistema bancario, da definirsi direttamente dagli enti di gestione, possono essere concessi prestiti d'onore da L. 15.000.000 cadauno.

2. Il fondo rischi da iscrivere in bilancio degli enti di gestione non può risultare inferiore al 30% dei prestiti concessi.

3. Al relativo concorso possono partecipare gli studenti che, in possesso dei requisiti di merito e di Condizione Economiche e Patrimoniali di cui ai punti 3.3.3 e 3.3.4, si trovino almeno al terzo anno di corso.

4. Non sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti già in possesso di un diploma universitario, salvo il caso di prosecuzione degli studi per il conseguimento della laurea anche ad indirizzo diverso, o di una laurea o già titolari di qualsiasi borsa di studio o altro prestito finalizzato agli studi.

5. Separato concorso è indetto per laureati che intendono accedere ai corsi post-laurea e a stage di specializzazione in Italia e all'estero.

3.7 CONTRIBUTO PER TRASPORTI

1. Il contributo di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, non può essere superiore all'80 per cento del costo dell'abbonamento mensile per i mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza alla sede di studi, effettivamente rimasto a carico dello studente, per effetto di eventuali agevolazioni



tariffarie previste dagli enti locali, e il contributo stesso non può, in ogni caso, su base annua, risultare, altresì, superiore a L. 400.000, per i trasporti urbani, e a L. 1.000.000, per i trasporti extra urbani.

2. Il contributo per i trasporti urbani è riservato a studenti in sede e a studenti fuori sede, mentre il contributo per i trasporti extra urbani è riservato a studenti pendolari, così come definiti al punto 2.1.4.

3. Il contributo è erogato in una unica soluzione, secondo modalità stabilite dagli enti di gestione.

3.8 CONTRIBUTO PER AUSILI CULTURALI

1. Il contributo per il nolo o l'acquisto di strumenti e sussidi multimediali, di cui all'articolo 11, comma 2, della L.R. n. 51/94, è fruibile per non più di due volte durante il ciclo di studi.

2. Il contributo, la cui misura non può essere superiore a L. 600.000 annue, è erogato in una unica soluzione, secondo modalità stabilite dagli enti di gestione.

3.9 INTEGRAZIONE ESPERIENZE FORMATIVE

1. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13 della L.R. n. 51/94, sono riservati a studenti in possesso dei requisiti di merito e di Condizione Economiche e Patrimoniali di cui ai punti 3.2 e 3.3; mentre gli interventi di cui alla lettera c) del medesimo articolo sono riservati a laureati con votazione di laurea non inferiore a 105/110 e che siano in possesso dei requisiti di Condizioni Economiche e Patrimoniali di cui al punto 3.3.

2. Al concorso, limitatamente agli interventi di cui alle lettere a) e b), possono partecipare anche studenti iscritti al secondo anno fuori corso a condizione che abbiano superato alla data di riferimento il 90 per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o di diploma, arrotondato per difetto.

3. Le graduatorie sono formulate in base al merito.

4. L'ammontare dei contributi erogabili, è stabilito dai singoli enti di gestione e non può risultare superiore a:

- L. 2.000.000, per ciascuno degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- L. 8.000.000, per gli interventi di cui alla lettera c).

Gli enti di gestione, in relazione alle risorse disponibili, possono prevedere importi diversi, fermo restando il limite dell'80 per cento posto dal comma 2 del citato articolo 13.

5. L'intervento di cui alla lettera c) è incompatibile con analoghe provvidenze erogate dalla università aventi la stessa finalità ed allo stesso possono essere ammessi anche i frequentanti i corsi di specializzazione, di perfezionamento e i dottorati di ricerca senza borsa.

6. Il contributo è erogato in una unica soluzione, secondo modalità stabilite dagli enti di gestione.

7. Ove i beneficiari del contributo per integrazione esperienze formative risultino anche vincitori della borsa di studio, il contributo è inteso quale integrazione della stessa.

8. Gli enti di gestione, in sede di emanazione del relativo bando di concorso, definiscono altresì le modalità di documentazione dell'avvenuta esperienza e delle spese sostenute avvalendosi dell'auto certificazione ai sensi della legge n. 15/68.

4 SERVIZI DIRETTI ALLA GENERALITA'

4.1 NORME COMUNI

1. I servizi diretti alla generalità, fatto salvo le deroghe previste dal Piano per specifiche categorie di utenza, sono fruibili per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più tre con riferimento all'anno di prima immatricolazione. Eventuali periodi in regime di rinuncia o di decadenza dagli studi concorrono solamente per le annualità per le quali vi sia stata fruizione di analoghi servizi.

2. Gli enti di gestione previa deliberazione del competente organo collegiale di disciplina delle relative modalità, possono ammettere alla fruizione dei servizi anche altri utenti dell'area universitaria quale personale docente e non, studenti oltre il terzo anno fuori corso, studenti di altre università italiane o straniere, frequentanti scuole di perfezionamento, dottorati di ricerca con o senza borsa di studio, dipendenti del CUS, dipendenti di consorzi interuniversitari e simili.

4.1.1 FASCE DI CONDIZIONE ECONOMICHE

1. Ai fini della tariffazione dei servizi, giusto quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del DPCM, 30 aprile 1997, vengono introdotte le seguenti fasce di Condizione Economica:

FASCE DI CONDIZIONI ECONOMICHE

Componenti Nucleo familiare	Soglia di Equivalenza	1° Fascia	2° Fascia	3° Fascia
1	0,45	21.073.000	42.145.200	49.017.000
2	0,75	35.121.000	70.242.000	81.694.000
3	1,00	46.828.000	93.656.000	108.926.000
4	1,22	57.130.000	114.260.000	132.890.000
5	1,43	66.964.000	133.928.000	155.764.000

6	1,62	75.861.000	151.723.000	176.460.000
7	1,80	84.290.000	168.581.000	196.067.000

ogni componente in più, + 0,15 del limite di reddito assunto a soglia di riferimento

2. Ai fini della determinazione della fascia di appartenenza si fa riferimento all'Indicatore della Condizione Economica, di cui al punto 3.3.

3. Per la determinazione del nucleo familiare convenzionale e per condizione di studente indipendente, trova applicazione quanto previsto ai precedenti punti 3.3.1 e 3.3.2.

4. Indipendentemente dalle Condizioni Economiche e Patrimoniali sono comunque collocati alla Prima fascia gli studenti immatricolati risultati idonei al concorso per le borse di studio e gli studenti partecipanti ai programmi dell'Unione Europea e/o ai P.I.C..

5. Gli studenti idonei per il conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore, iscritti ad anni successivi al primo, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie sono ammessi alla fruizione gratuita dei servizi;

6. Sono collocati alla fascia successiva a quella di appartenenza gli studenti che, iscritti ad anni successivi al primo, alla data di riferimento non abbiano superato almeno un esame annuale, con esclusione delle prove di idoneità, nell'anno accademico precedente.

7. La sussistenza dei requisiti di merito e delle Condizioni Economiche e Patrimoniali è certificata dallo studente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

4.1.2 COSTO SERVIZI

1. Per la determinazione del costo medio effettivo dei servizi trova applicazione quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale 13582 del 27/12/1991, esecutiva ai sensi di legge.

2. In attesa della quantificazione del costo effettivo medio, viene provvisoriamente introdotto il riferimento al costo medio convenzionale, determinato come segue:

- servizio alloggiativo, in camera singola, riferito ai periodi di attività didattica:
 - L. 2.230.000 per i beneficiari in regola con i requisiti previsti di merito e di Condizioni Economiche
 - L. 5.000.000, per eventuali posti alloggio a pagamento;

Gli enti di gestione, fermo restando il limite di costo per la camera singola, in relazione alla tipologia ed alla qualità dell'alloggio fornito, definiscono l'importo di riferimento per le diverse tipologie di posto alloggio fornito.

- servizio ristorazione, in conformità all'articolo 8 del DPCM 30 aprile 1997 e avuto presente le variazioni dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo (1,7% per 1998/99 e 1,8% per il 1999/2000), L. 8.800 a pasto, con obbligo per gli enti di gestione di introdurre menù differenziati con almeno due tipologie di costo medio convenzionale per pasto;
- servizi di trasporto, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 51/1994, diretti al collegamento, ove distanti tra loro, di alloggi, università e centri di ristorazione, nonché a favorire gli spostamenti interuniversitari, L. 15.000 al mese;

2. Per gli ausili culturali, di cui all'articolo 11, comma 3, della L.R. n. 51/94, gli enti di gestione, in sede di attivazione delle diverse tipologie previste al punto 4.5 determinano, avuto presente la specifica peculiarità, l'eventuale costo medio convenzionale cui fare riferimento ai fini della tariffazione.

3. L'agevolazione prevista dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 51/94 in materia di partecipazione studentesca a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e mostre, non può risultare superiore a L. 100.000 mensili per studente e deve essere contenuta, in ogni caso, entro il limite dell'80 per cento del costo della singola iniziativa.

4. Per il servizio informazione e orientamento, attesa la sua peculiarità, nelle more della acquisizione dei dati relativi alla contabilità per centro di costo, si ritiene di non applicare alcuna tariffazione.

5. Ai fini della contabilità per centri di costo, la ripartizione delle spese generali, di amministrazione e degli oneri non direttamente imputabili, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13582/91, viene confermata come segue:

RIPARTIZIONE SPESE GENERALI, DI AMMINISTRAZIONE E ONERI NON DIRETTAMENTE IMPUTABILI

tipologia servizio / beneficio	Incidenza
borse di studio, art. 6	5%
posto alloggio, art. 7, comma 2, lett. a)	25%
Contributo monetario, art. 7, comma 2, lett. b)	4%
servizio ristorazione, art. 8	30%
servizio trasporto, art. 9, comma 1	4%
Contributo trasporto, art. 9, comma 4	3%
informazione e orientamento, art. 10	5%
ausili culturali, art. 11, comma 2, prima parte	3%
Contributo culturali, art. 11, comma 2, ultima parte	3%
ausili culturali, art. 11, comma 3	5%
prestiti d'onore, art. 12	4%
Integrazione esperienze formative, art. 13	3%
fasce di utenza disagiate, art. 14	2%
interventi specifici	4%
TOTALE	100%



6. Ad eventuali variazioni connesse con la effettiva attivazione dei servizi, provvede direttamente l'Assessore regionale competente in materia di diritto allo studio.

7. L'individuazione del costo medio effettivo deve comunque essere effettuata con criteri di valutazione univoci applicati sia alle strutture in gestione diretta che a quelle indiretta.

8. A tal fine gli enti di gestione entro 90 giorni dalla data di esecutività del presente Piano, con riferimento ai costi sostenuti al 31 dicembre 1998 e sulla base delle direttive previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13582/91 in materia di contabilità per centri di costo, adottano i necessari provvedimenti per la determinazione del costo medio effettivo dei servizi offerti.

4.1.3 QUOTA A CARICO FRUITORI SERVIZI

1. Con riferimento al costo di ciascun servizio, determinato ai sensi del punto 4.1.2, la quota a carico degli studenti, arrotondata per eccesso o per difetto alle 100 lire, è stabilita in ragione del:

- 36% del costo per gli studenti appartenenti alla Prima fascia;
- 40% del costo per gli studenti appartenenti alla Seconda fascia;
- 65% del costo per gli studenti appartenenti alla Terza fascia;
- costo medio convenzionale per tutti gli altri studenti.

2. Le restanti categorie di utenti ammessi ai sensi del punto 4.1, comma 2, alla fruizione dei servizi sono tenuti al pagamento del costo medio effettivo, determinato da ciascun ente di gestione ai sensi della delibera della Giunta regionale 13582/91.

4.2 RISTORAZIONE

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della L.R. n. 51/94, il servizio di ristorazione deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione del servizio stesso in prossimità delle sedi di studio, con una pluralità e una diversificazione delle forme di ristorazione, in strutture prive di barriere architettoniche.

2. Gli enti di gestione entro 60 giorni dalla data di esecutività del presente Piano, adottano apposito regolamento con il quale sono stabilite modalità di controllo, anche qualitativo, sul servizio di ristorazione in qualsiasi modo organizzato e sull'accesso allo

stesso in applicazione delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 13582 del 27.12.1991, esecutiva ai sensi di legge.

4.3 TRASPORTI COLLETTIVI

1. Gli enti di gestione, al fine di agevolare il collegamento, ove distanti tra loro, di alloggi, università e centri di ristorazione, nonché spostamenti interuniversitari per gli studenti appartenenti alle fasce di utenza disagiate, di cui all'articolo 14 della L.R. n. 51/94, possono stipulare apposite convenzioni con le aziende di trasporto pubblico.

2. Nel caso non esistano trasporti pubblici idonei al trasporto di studenti appartenenti alle anzidette fasce di utenza disagiate, il servizio è organizzato tramite stipula di apposite convenzioni con soggetti che dispongono di mezzi omologati per il trasporto di portatori di handicap.

4.4 INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

1. Il servizio di informazione e di orientamento, nell'ambito delle competenze previste in capo alla Regione dalla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, e dalla L.R. n. 51/94, e di quelle previste in materia di orientamento professionale e al lavoro, nonché delle competenze previste in capo all'università dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, è diretto a:

- sviluppare la programmazione unitaria degli interventi con una organizzazione integrata delle strutture operative e dei servizi, mediante specifiche intese che definiscano le modalità organizzative, le relative aree di lavoro e le reciproche responsabilità;
- attivare forme di raccordo e di connessione permanente per disporre di flussi reciproci di informazione e realizzare azioni comuni e coerenti nei confronti dell'utenza, del sistema formativo, del sistema delle imprese;
- collaborare, attraverso idonee forme di partecipazione alla progettazione e alla attuazione delle sperimentazione in atto, alla rete regionale integrata per i servizi informativi e di orientamento SIRIO;
- promuovere forme di raccordo e di collaborazione con il mondo imprenditoriale;
- attivare presidi di orientamento rivolti specificatamente all'orientamento professionale degli utenti da consultare direttamente o attraverso la guida di operatori;
- attivare, quale punto terminale di ripetizione e di acquisizione delle informazioni diffuse dalla Regione attraverso SIRIO, sistemi automatizzati di fruizione e di diffusione delle informazioni stesse;
- monitorare e verificare il bisogno degli utenti e i risultati conseguiti dalle varie azioni di orientamento;
- partecipare ad azioni comuni di aggiornamento degli operatori addetti ai servizi di orientamento;
- favorire la effettuazione di tirocini orientativi.

2. A tal fine, gli enti di gestione, in raccordo con le iniziative assunte in materia dalla Regione, predispongono appositi programmi operativi.

4.5 AUSILI CULTURALI

1. Gli enti di gestione, sulla base di specifiche intese con le università dirette ad integrare le rispettive programmazioni e ad individuare interventi prioritari e concentrazione delle risorse disponibili su tali priorità, anche attraverso apposite convenzioni con le università stesse, istituzioni culturali ed esercizi privati, regolamentano le condizioni per agevolare la partecipazione studentesca ad iniziative culturali.

2. Gli enti di gestione determinano le modalità di intervento a favore delle iniziative culturali da realizzare nell'ambito delle residenze universitarie.

3. Inoltre, previa regolamentazione delle modalità di fruizione e tramite convenzione con competenti associazioni, cooperative ed enti culturali, gli enti di gestione attivano servizi editoriali, librari, riproduzione dispense didattiche, bibliotecari, audiovisuali, multimediali e telematici con orari e modalità di accesso e di fruizione diversificati rispetto ai servizi già operanti presso l'università di riferimento.

5. INTERVENTI SPECIFICI

1. Per l'anno accademico 1999/2000, sono confermate le tipologie di intervento dirette a favorire la frequenza a particolari categorie di studenti che obiettivamente incontrano maggiori difficoltà per completare il ciclo di studi universitari.

2. Gli enti di gestione, in relazione alle singole tipologie di intervento, avuto riguardo alle condizioni di merito e agli indicatori di Condizioni Economiche e Patrimoniali degli studenti richiedenti gli interventi specifici, provvedono a regolamentare tempi e modi di fruizione di ciascuna tipologia di intervento.

5.1 INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DI UTENZA DISAGIATE

1. Oltre a quanto riportato per i benefici a concorso, in favore delle fasce di utenza disagiate con grado di invalidità riconosciuta superiore al 66%, a favore delle medesime categorie di studenti sono previsti interventi per attrezzature specialistiche, per materiale didattico differenziato, per strumentazione idonea a superare particolari difficoltà individuali, la cui misura massima, in relazione al reddito personale dello studente, complessivamente non può superare il valore di L. 2.500.000

2. Inoltre, a favore delle medesime categorie di studenti con un grado di invalidità riconosciuta superiore al 66%, possono essere attivati i sottoriportati servizi a condizione che lo studente interessato partecipi ai costi degli stessi nella misura a fianco di ciascuno riportato:

- servizio trasporto per portatori di handicap, L. 15.000 mensili;

- servizio socio assistenziale per studenti portatori di handicap vincitori del posto alloggio, L. 100.000 mensili;
- servizio di assistenza individuale in favore di studenti portatori di handicap durante la frequenza alle lezioni universitarie e per la fruizione dei servizi svolto, in relazione alle esigenze dello studente, da operatori o da operatrici, L. 30.000 mensili.

3. Gli enti di gestione definiscono, altresì, le modalità di documentazione delle richieste avvalendosi dell'auto certificazione ai sensi della legge n. 15/68.

5.1.1 STUDENTESSE NUBILI CON PROLE

1. Oltre a quanto previsto nell'ambito dei servizi a concorso, in favore delle studentesse nubili con un figlio di età inferiore ai tre anni e con residenza anagrafica da almeno un biennio in luogo diverso da quella della famiglia di origine, gli enti di gestione, possono attivare specifiche convenzioni con strutture pubbliche o private che consentano la riduzione fino ad un massimo di 1.500.000 l'anno della retta dell'asilo d'infanzia a carico delle stesse.

2. Gli enti di gestione definiscono le modalità e i criteri di fruizione del servizio, nonché la documentazione richiesta avvalendosi dell'auto certificazione ai sensi della legge n. 15/68.

5.1.2 STUDENTI LAVORATORI

1. Gli enti di gestione, al fine di favorire lo studio individuale e la frequenza ai corsi per studenti lavoratori e ai corsi intensivi, possono collaborare con le università di riferimento per consentire l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori.

5.1.3 STUDENTI PARTECIPANTI AI PROGRAMMI DELL'U.E.

1. Al fine di favorire la mobilità internazionale degli studenti di università del Lazio che si rechino presso università straniere per periodi di studio e, analogamente, degli studenti stranieri presso le università del Lazio, gli enti di gestione, in forme coordinate con l'università di riferimento, nei limiti delle risorse disponibili, oltre a quanto previsto per i servizi a concorso, possono assumere iniziative dirette a:

- sostenere mediante l'erogazione di contributi allo studente, quale integrazione delle somme assegnate allo studente stesso nell'ambito del programma di cooperazione europeo e universitario;
- sostenere mediante l'erogazione di contributi all'università la effettuazione di soggiorni di studio in Italia e all'estero, ritenuti necessari dalle competenti autorità accademiche e da queste organizzati per completare la formazione;
- definire, d'intesa con le università di riferimento, un piano annuale di scambi e delle disponibilità ricettive;
- definire accordi bilaterali o multilaterali di reciprocità con enti e organismi di altri paesi europei competenti in materia di diritto allo studio universitario, volti ad agevolare le condizioni di soggiorno e di ospitalità degli studenti. Tali accordi,



sentiti gli enti di gestione, potranno essere finalizzati alla promozione di iniziative coordinate dalla Giunta regionale in materia di scambi giovanili.

- riserva di posti per assicurare l'ospitalità agli studenti stranieri, in relazione al programma annuale di cui al punto precedente;
- promozione di un sistema di ospitalità presso le famiglie di studenti del Lazio.

5.2 ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE

1. Al fine di determinare una ulteriore condizione per il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, senza configurare in alcun modo sostituzione della forza di lavoro, gli enti di gestione, sulla base delle graduatorie predisposte a tale scopo dalle università di riferimento, possono realizzare forme di collaborazione nei limiti previsti dal DPCM, 30 aprile 1997, ovvero con propri finanziamenti.

2. La collaborazione non prefigura in alcun modo un rapporto di lavoro, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi e le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico.

3. Al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

4. Gli enti di gestione segnalano direttamente alle università di riferimento le proprie necessità di collaborazione part-time e il relativo periodo, garantendo all'università stesse la copertura del 100 per cento dei costi sostenuti per i compensi corrisposti e per le coperture assicurative, che non possono differire da quelli stabiliti per il part-time nell'ambito universitario.

5. Qualora le graduatorie predisposte dalle università siano esaurite o non disponibili, gli enti di gestione attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.

6. I servizi prioritari nei quali gli studenti possono essere impiegati sono:

- le attività di informazione e di orientamento;
- il servizio informativo per il reperimento alloggi;
- l'apertura e l'assistenza anche in ore serali delle biblioteche e dei laboratori attivi nelle strutture degli enti di gestione;
- le altre attività compatibili con la legge n. 390/91, articolo 13.

5.3 ALTRI INTERVENTI

1. Gli enti di gestione, previa deliberazione motivata dei competenti organi collegiali, compatibilmente con le risorse disponibili, possono prevedere ulteriori forme di intervento, ivi compreso la concessione di contributi monetari, in favore di studenti che si trovino in particolari situazioni di disagio o che risultino eccessivamente penalizzati per il merito a seguito di passaggio da un corso di laurea o diploma ad altro tipo di corso o di trasferimento da altra università e che siano in possesso dei requisiti di



Condizioni Economiche e Patrimoniali. L'eventuale contributo monetario non può essere superiore all'importo della borsa di studio ed è incompatibile con i benefici a concorso.

6. FINANZIAMENTI

6.1 FINANZIAMENTI ORDINARI

6.1.1 Finanziamenti ordinari anno 1999

1. Le risorse disponibili, la cui articolazione di dettaglio è riportata nel prospetto F., risultano globalmente pari a L. 109.881.640.000, di cui, per effetto del diverso regime previsto per il pagamento della tassa regionale, L. 65.905.000.000 a valere sul bilancio regionale per l'esercizio 1999 con la seguente articolazione:

descrizione impieghi	importo
limite massimo di spesa globale annuo per il personale delle ADISU di cui al punto 1.1.8	23.870.051.000
trasferimento agli enti di gestione per la copertura di spese correnti	41.034.949.000
interventi diretti della Regione	1.000.000.000
Totale impieghi	65.905.000.000

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale n. 51/94, in sede di Piano occorre determinare i criteri di riparto dei finanziamenti ordinari, sulla base anche della popolazione studentesca (parametro "A"), dei servizi erogati (parametro "B"), delle spese di gestione (parametro "C") e della dimensione della università (parametro "D"), nonché, per quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, lettera d), è richiesto che il finanziamento in favore degli studenti delle università convenzionate non può essere diverso, per quota pro-capite, da quello previsto per gli studenti di università di analoghe dimensioni cui si provvede mediante le ADISU.

3. L'incidenza di ciascun parametro, riferito alle singole università aggregate, in rapporto alla dimensione secondo il peso della popolazione studentesca, per gruppi omogenei, risulta la seguente:

- parametro "A" - popolazione studentesca: sono stati presi in esame i dati relativi all'anno accademico 1997/98 riferiti al numero degli iscritti, per il 30%, al numero degli immatricolati, per il 20%, al numero degli studenti in corso, per il 20%, al numero degli studenti fuori sede, per il 20%, al numero degli stranieri, per il 4%, al numero dei laureati e diplomati al 31 dicembre 1997 sul totale degli iscritti per l'anno accademico 1996/97, per il 6%.
L'incidenza totale del parametro è riportata nei prospetti G.1, per le università, e H.1, per i correlati enti di gestione;
- parametro "B" - volume dei servizi erogati: correlato con la monetizzazione convenzionale dei benefici e servizi risultanti dai dati 1998/99 forniti al MURST e utilizzati ai fini del riparto del fondo integrativo per le borse di studio per l'anno 1999.

L'incidenza totale del parametro è riportata nei prospetti G.2, per le università, e H.2, per i correlati enti di gestione;

- parametro "C" - spese di gestione: rapportato percentualmente al limite di spesa per il personale di ciascun ente di gestione;
- parametro "D" - finanziamento anno precedente: rapportato al finanziamento per spese funzionamento anno precedente;
- Parametro "E" - dimensione: è stato assunto a riferimento il numero degli insegnamenti, dei corsi di laurea e di diplomi attivati nell'anno accademico 1997/98.

4. L'incidenza di ciascuno dei parametri "C", "D", "E" è riportata nei prospetti G.3, per le università, H.3, per i correlati enti di gestione.

5. Ai sopra riportati parametri, ai fini del riparto, è stato attribuito il peso percentuale riportato nei prospetti G., per le università, e H., per i correlati enti di gestione.

6. L'insieme dei parametri opera sul 95,990% delle risorse, al netto della quota relativa alla tassa regionale per il diritto allo studio.

7. Il restante 4,010% è destinato a rettificare il riparto, comprensivo della quota relativa alla predetta tassa, per assicurare il rispetto del disposto di cui all'articolo 2, comma 5, lettera d), della legge regionale n. 51/94.

8. I valori di riparto per le somme vincolate destinate a borse di studio e prestiti d'onore sono riportati nei prospetti G.4, per le università, e H.4, per i correlati enti di gestione.

9. Le somme da trasferire per il 1999, sono riportate nei prospetti G.5, di riferimento per le università, e H.5, di assegnazione per i correlati enti di gestione, mentre nei prospetti G.6 e H.6 sono rispettivamente riportati i valori di riparto delle somme vincolate per l'anno accademico 2000/2001.

10. I dati statistici di riferimento sono riportati nei prospetti I. ed L.

11. All'erogazione delle somme assegnate, si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n.6, nel rispetto della condizione posta dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, modificata.

12. Analogamente le somme riferite al 1999, attribuite alla Regione per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ripartite sulla base della percentuale risultante dai predetti prospetti G.4 e H.4. Al riparto ed alla erogazione si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale n. 6/99.

13. Per effetto di quanto previsto dall'articolo 32 della L.R. n. 14/98, qualora il gettito della tassa regionale, versata direttamente dagli studenti a favore degli enti di gestione di riferimento per l'università frequentata, risulti superiore alle somme previste

dal Piano, prospetti G.4 e H.4, la differenza entro 60 giorni dall'accertamento deve essere versata a favore dell'ADISU "La Sapienza" che opera le necessarie compensazioni nei confronti degli enti che abbiano avuto un gettito minore rispetto alle somme riportate dal Piano. Qualora dalle predette compensazioni risulti un saldo attivo lo stesso è ripartito tra tutti gli enti di gestione sulla base della percentuale risultante dai citati prospetti G.4 e H.4.

14. Ai fini della compensazione relativa all'anno accademico 1998/99, tenuto presente che il gettito della tassa regionale al 30 aprile 1999, per effetto della riduzione del numero degli iscritti, è risultato il seguente:

Ente di gestione	Gettito effettivo	Gettito previsto	Differenza
ADISU Cassino	2.092.860.000	2.350.965.000	-258.105.000
ADISU "La Sapienza"	30.103.794.000	33.799.877.000	-3.696.083.000
ADISU Roma Tre	4.176.140.000	3.077.896.000	1.098.244.000
ADISU Tor Vergata	3.833.280.000	3.831.916.000	1.364.000
ADISU Viterbo	1.281.600.000	1.421.538.000	-139.938.000
L.U.Campus Biomedico	62.280.000	105.912.000	-43.632.000
IUSM	367.200.000	408.881.000	-41.681.000
LUISS	932.850.000	959.028.000	-26.178.000
LUMSA	612.000.000	533.846.000	78.154.000
Totale	43.462.004.000	46.489.859.000	-3.027.855.000

occorre operare il riferimento all'effettivo fabbisogno correlato con le borse di studio assegnate, che presenta le seguenti risultanze:

Ente di gestione	Somma disponibile	Somme assegnate	Differenza
ADISU Cassino	4.658.797.510	3.529.427.000	1.129.370.510
ADISU "La Sapienza"	43.153.382.054	44.291.752.000	-1.138.369.946
ADISU Roma Tre	6.933.268.360	4.356.378.000	2.576.890.360
ADISU Tor Vergata	4.759.064.370	4.461.676.000	297.388.370
ADISU Viterbo	1.671.360.935	1.396.033.000	275.327.935
L.U.Campus Biomedico	89.054.591	105.724.104	-16.669.513
IUSM	466.070.000	486.056.055	-19.986.055
LUISS	1.666.346.514	1.669.083.000	-2.736.486
LUMSA	947.273.188	648.026.938	299.246.250
Totale	64.344.617.522	60.944.156.097	3.400.461.425

In conseguenza, si ha la seguente compensazione:

Ente di gestione	Da trasferire rispetto al gettito tassa regionale	Da ricevere rispetto al fabbisogno borse assegnate
ADISU Cassino		
ADISU "La Sapienza"		1.138.369.946
ADISU Roma Tre	1.098.244.000	
ADISU Tor Vergata	1.364.000	
ADISU Viterbo		
L.U.Campus Biomedico		16.669.513
IUSM		19.986.055
LUISS		2.736.486
LUMSA	78.154.000	
Totale	1.177.762.000	1.177.762.000

Handwritten signature



La predetta compensazione è effettuata entro 60 giorni dall'intervenuta esecutività del presente Piano per il tramite dell'ADISU "La Sapienza". Il mancato adempimento determina l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 3, della LR n. 51/94.

6.1.2 Finanziamenti ordinari anno 2000

1. Al fine di consentire la piena operatività degli enti di gestione sin dall'inizio dell'esercizio finanziario 2000, si rende necessario consentire sia la predisposizione dei relativi bilanci di previsione che l'effettivo trasferimento di risorse.

2. Pertanto, al fine di consentire la citata piena operatività degli enti di gestione, per il 90 per cento della disponibilità che risulterà allocata nel bilancio 2000, il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei medesimi criteri assunti a riferimento per il riparto delle somme a valere sul bilancio 1999, di cui al presente Piano annuale.

3. Analogamente le somme relative al 2000, valutabili in circa L. 12,5 miliardi, attribuite alla Regione per effetto di quanto previsto dalla legge n. 662/96, sono ripartite tra le università e per esse tra i correlati enti di gestione sulla base della distribuzione percentuale riportata nei prospetti G.6 e H.6 allegati al presente Piano annuale.

4. Al completamento del riparto della complessiva residua disponibilità del 10 per cento si provvede in sede di piano annuale per l'anno accademico 2000/2001, sulla base dei criteri che saranno all'epoca determinati.

6.1.3 Finanziamenti per spese in conto capitale

1. Avuto presente i finanziamenti ex L.R. n. 31/84 cancellati dalla perenzione, lo stato delle strutture per i servizi, in particolare alloggiativi e di mensa, i vincoli posti dalla legge regionale di bilancio, le norme relative alle procedure per l'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche, di cui alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, articolo 6, così come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, le risorse disponibili, in relazione ai progetti cantierabili presentati e al connesso cronoprogramma, sono assegnate come segue:

n.	Ente di gestione	Descrizione intervento	Spesa prevista	Somma assegnata
1	ADISU Cassino	---		
2	ADISU "La Sapienza"	Ristrutturazione immobile sito in Roma - via Capo d'Africa da destinare a centro servizi	6.000.000.000	6.000.000.000
3	ADISU Roma Tre	---		
4	ADISU Tor Vergata	Realizzazione edificio da destinare a servizi mensa, sala lettura, sala multimediale, uffici azienda	5.465.000.000	5.465.000.000
5	ADISU Viterbo	---		
6	LUISS	---		
7	LUMSA	Ristrutturazione edificio sito in		

		Roma - Piazza delle Vaschette, n. 100, da destinare a residenza e sede attività didattica	9.112.097.340	5.972.000.000
8	IUSM	Ristrutturazione locali dell'Istituto da adibire a mensa, realizzazione impianti e fornitura di arredi per rendere la mensa stessa funzionante	1.240.000.000	1.240.000.000
9	L.U. Campus Biomedico			
	totale		21.817.097.340	18.677.000.000

2. L'articolazione della somma assegnata per annualità risulta la seguente:

n.	Ente di gestione	Summa assegnata	1999	2000	2001
1	ADISU Cassino	0			
2	ADISU "La Sapienza"	6.000.000.000	600.000.000	3.000.000.000	2.400.000.000
3	ADISU Roma Tre	0			
4	ADISU Tor Vergata	5.465.000.000	3.279.000.000	1.634.500.000	546.500.000
5	ADISU Viterbo	0			
6	LUISS	0			
7	LUMSA	5.972.000.000	3.583.200.000	2.090.200.000	298.600.000
8	IUSM	1.240.000.000	537.800.000	702.200.000	
9	LU Campus Biomedico	0			
	totale	18.677.000.000	8.000.000.000	7.426.900.000	3.245.100.000

3. All'erogazione delle somme assegnate si provvede, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 88/80, modificato.

4. La realizzazione delle opere avviene con l'osservanza delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le opere realizzate, di proprietà della Regione, ai sensi della LR n. 51/94, modificata, sono concesse, senza oneri per la Regione stessa, in uso gratuito all'ente di gestione.

7. INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE

1. Nell'ambito degli obiettivi prefissati, gli interventi diretti della Regione risultano orientati al completamento delle iniziative del previste nel piano 1998/99 e che si sono sostanziate in:

- Potenziamento della rete integrata servizi informativi e di orientamento denominata SIRIO accessibile via isdn e da internet all'indirizzo www.sirio.regione.lazio.it;
- avvio del progetto ErgOnLine diretto a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro con definizione degli ambiti di operatività dei diversi attori coprotagonisti di SIRIO: Settori regionali nn. 24, 25, 29, 37, Agenzia per l'impiego del Lazio e, non appena operativa, Agenzia Lazio Lavoro, ADISU "La Sapienza", Gruppo integrato di coordinamento, come da delibera della Giunta regionale n. 5936 del 10 novembre 1998;



- sviluppo di presidi di orientamento e delle postazioni client di ErgOnLine;
- sottoscrizione, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 6657 del 1° dicembre 1998, di apposita convenzione con l'ADISU "La Sapienza", per la regolazione dei rapporti sottostanti l'affidamento delle funzioni connesse con la gestione e sviluppo hardware e software inerenti il progetto SIRIO.

2. In coerenza, gli interventi per il 1999/2000 sono diretti a:

n.	Tipologia interventi	Spesa prevista
A	Assicurare la tenuta in esercizio e migliorare le condizioni di fruibilità di SIRIO, nonché favorire la funzionalità del ced ADISU "La Sapienza"	400.000.000
B	Completare le funzioni, lato SIRIO, afferenti gli elenchi beneficiari, laureati, diplomati e qualificati, l'osservatorio della dispersione scolastica e della vita universitari dello studente, l'attività certificatoria	125.000.000
C	Integrare SIRIO con il sistema regionale informativo lavoro (SIREIL)	25.000.000
D	Assicurare continuità alle connessioni di SIRIO con banche dati esterne sia a fini informativi (quali: sole 24 ore, compreso finanziamenti on line, guritel, infocamere, ecc..) che di riscontro e verifica dei dati forniti dagli studenti	250.000.000
E	Attivare la connessione di SIRIO alla RUPA	10.000.000
F	Completare le risorse hardware e software, per la piena funzionalità del sistema informativo statistico del settore diritto allo studio, in uso presso il settore 37, ufficio 4, e attività di supporto all'azione regionale in materia di diritto allo studio universitario, ivi compresa la partecipazione a mostre, rassegne, convegni e simili nelle quali sia richiesta la presenza di SIRIO	40.000.000
G	Assicurare la circolarità delle informazioni, compresi i sussidi orientativi, con i diversi supporti disponibili e anche tramite la diffusione attraverso emittenti televisive locali	50.000.000
H	Potenziare i sistemi locali di fruizione di SIRIO (presidi di orientamento) e le postazioni client ErgOnLine	30.000.000
I	Elaborare sussidi orientativi a valenza regionale finalizzati a favorire scelte consapevoli	70.000.000
	totale	1.000.000.000

3. Alla attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettere A), B), C), D), E), F), G), per complessive L. 900.000.000, si provvede mediante assegnazione all'ADISU "La Sapienza" delle corrispondenti somme da erogarsi, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della LR n. 6/99, quanto a L. 450.000.000 ad intervenuta esecutività del presente Piano, e quanto a L. 450.000.000 a presentazione della relazione tecnico - economica sullo stato di realizzazione di cui all'articolo 6 della convenzione sottoscritta tra le parti in data 28 dicembre 1998, repertorio n. 4488, la cui durata viene prorogata per anni uno.

4. Alla attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera H), I), per complessive L. 100.000.000, si provvede mediante l'Agenzia Lazio Lavoro, previa, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della LR n. 6/99, assegnazione delle corrispondenti somme. L'erogazione delle somme assegnate avviene in unica soluzione a presentazione da parte dell'Agenzia Lazio Lavoro di dettagliato programma operativo con indicazione di tempi e costi di ciascuna iniziativa.

8.01 Allegato A - Limiti annuali di intervento fruibili secondo la disciplina prevista dal piano

	Condizione studente rispetto alla residenza		
	S e d e	Pendolare	Fuori sede
A) Benefici e servizi a concorso			
Borse di studio	2.800.000 + un pasto giornaliero gratuito	3.730.000	6.730.000
Maggiorazione per portatori di handicap, max	7.024.000	7.024.000	7.024.000
Maggiorazione per studentesse nubili con prole, max	4.682.000	4.682.000	4.682.000
Posto alloggio per i titolari dei requisiti di merito e di condizioni economiche	-	-	2.230.000
Posto alloggio per i titolari dei requisiti di condizioni economiche ma in difetto di un esame rispetto ai requisiti di merito	-	-	2.250.000
Posto alloggio per i titolari dei soli requisiti di merito	-	-	5.000.000
Contributo monetario	-	-	2.230.000
Prestito d'onore	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Contributo trasporto	400.000	1.000.000	400.000
Contributo ausili culturali	600.000	600.000	600.000
Integrazione esperienze formative: articolo 13, lettere a), b)	2.000.000	2.000.000	2.000.000
articolo 13, lettera c)	8.000.000	8.000.000	8.000.000
B) Costo convenzionale servizi			
Ristorazione, a pasto	8.800	8.800	8.800
Trasporto inter universitario e sedi servizi, mensile	15.000	15.000	15.000
informazione e orientamento	0	0	0
ausili culturali, mensile	100.000	100.000	100.000
D) interventi specifici			
fasce di utenza disagiate, fino ad un massimo di	2.500.000	2.500.000	2.500.000
studentesse nubili con prole	1.500.000	1.500.000	1.500.000
studenti lavoratori	interventi agevolativi vari		
partecipanti programmi UE e ai PIC	interventi di natura monetaria, logistica e di accoglienza		
attività a tempo parziale	retribuzione commisurata a 150 ore annue		
altri interventi, massimo	2.800.000	3.730.000	6.730.000

8.02 Allegato B - Tassa regionale per il Diritto allo studio universitario
(Articolo 27 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16)

1. A norma dell'articolo 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario quale tributo proprio della Regione.

2. Il gettito della tassa è finalizzato all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso.

3. Per l'anno accademico 1996-1997 l'ammontare della tassa è determinato in lire 160.000.

4. Per ciascun anno accademico successivo a quello di cui al comma 2 la tassa è aumentata di L. 10.000 per i primi quattro anni e dell'anno accademico 2001/2002, la tassa è aggiornata, con deliberazione della Giunta, al tasso di inflazione programmato.

5. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario, con sede legale nella Regione Lazio, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della predetta tassa per il diritto allo studio universitario.

6. La tassa regionale è versata dagli studenti contestualmente alla tassa universitaria mediante il sistema bancario prescelto dall'università o istituto superiore e la banca esattrice provvede ad accreditare l'ammontare del tributo regionale direttamente alla Regione Lazio - servizio di tesoreria.

7. Qualora l'università o istituto superiore riscuota le proprie tasse a mezzo conto corrente postale, la tassa regionale deve essere corrisposta dagli studenti con versamento sull'apposito conto corrente postale intestato a: Regione Lazio - Servizio di tesoreria.

8. Le università, e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui al comma 3.

9. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di cui al comma 3 si applicano le norme vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

10. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi, si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali.

11. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui al comma 3, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono stabiliti

dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale prevista dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 e sue modificazioni ed integrazioni, in conformità al D.P.C.M. di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390:

12. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché gli studenti risultanti idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

13. A decorrere dall'anno accademico 1996-1997 sono abrogati l'articolo 35 e i commi 2-3, 4 dell'articolo 36 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51.

14. Entro novanta giorni dal termine ultimo per l'iscrizione all'Università o istituto superiore, la competente struttura regionale per il diritto allo studio universitario predispone, nei limiti dell'ammontare della tassa versata, per ciascun anno accademico, sul capitolo d'entrata n. 00105, i provvedimenti per l'erogazione dei fondi da devolvere per le finalità di cui al comma 2, mediante prelevamento dal capitolo di spesa n. 44120 <<trasferimento gettito tassa universitaria del bilancio regionale>>.

15. Gli importi delle tasse versate indebitamente sono rimborsati, a richiesta, mediante prelevamento dal capitolo di spesa di cui al comma 14.

8.03 Allegato C - Modalità pagamento tassa regionale per il Diritto allo studio universitario
(Articolo 32 legge regionale 18 maggio 1998, n. 14)

1. Dall'anno accademico 1999/2000 la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 27 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, è versata contestualmente alla tassa universitaria direttamente a favore dell'ente di gestione per il diritto allo studio universitario di riferimento per l'università o istituto superiore frequentato.

2. Il gettito della tassa di cui al comma 1, fermo restando le finalità previste dalla legge regionale n. 16 del 1996, è ripartito secondo i criteri stabiliti dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale prevista dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Eventuali differenze tra le somme effettivamente incassate e le somme indicate dai criteri di riparto sono compensate direttamente tra gli enti di gestione. Gli enti stessi provvedono altresì ai rimborsi per esoneri o per indebito pagamento.



8.04 Allegato D - Tassa abilitazione all'esercizio attività professionale

(Articolo 34 legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, modificato dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, articolo 31, e dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 7, articolo 12)

1. A norma dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la tassa prevista dall'articolo 190 testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione professionale, diviene tributo proprio della Regione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la misura della tassa di abilitazione all'esercizio professionale è fissata in lire 220.000.



8.05 Allegato E - Riferimenti normativi

Nat.	Data	Num.	Oggetto	Estremi pubblicazione
L	4 gennaio 1968	15	Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme	GU n. 23 del 27 gennaio 1968
L	13 aprile 1977	114	Disciplina delle imposte sul reddito delle persone fisiche	GU n. 103 del 16 aprile 1977
DPR	24 luglio 1977	616	Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382	SO alla GU n. 234 del 29 agosto 1977
LR	26 giugno 1980	88	Norme in materia d'Opere e lavori pubblici	BURL n. 21 del 30 luglio 1980
DPR	22 dicembre 1986	917	Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi	SO alla GU n. 302 del 31 dicembre 1986
DPR	30 maggio 1989	223	Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente	GU n. 132 dell'8 giugno 1989
DL	28 giugno 1990	167	Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori	GU n. 151 del 30 giugno 1990
L	7 agosto 1990	241	Nuove norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	GU n. 192 del 18 agosto 1990
LR	30 aprile 1991	19	Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione	BURL n. 14 del 20 maggio 1991
L	2 dicembre 1991	390	Norme in materia di diritto agli studi universitari	GU n. 291 del 12 dicembre 1991
DGR	27 dicembre 1991	1358 2	Sistema Informativo Statistico di Settore. Directive enti di gestione diritto studio universitario	BURL n. 16 del 10 giugno 1992
L	30 dicembre 1991	412	Disposizioni in materia di finanza pubblica	GU n. 305 del 31 dicembre 1991
L	5 febbraio 1992	104	Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate	SO alla GU n. 39 del 17 febbraio 1992
LR	18 maggio 1992	35	Disciplina dell'attività amministrativa della Regione, funzioni degli organi istituzionali e della dirigenza	SO al BURL n. 16 del 10 giugno 1992, n. 1
LR	22 ottobre 1993	57	Norme generali per lo svolgimento di procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa	BURL n. 31 del 10 novembre 1993
L	11 febbraio 1994	109	Legge quadro in materia di lavori pubblici	SO alla GU n. 41 del 19 febbraio 1994, n. 29
LR	30 ottobre 1994	51	Norme per l'attuazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari	BURL n. 31 del 10 ottobre 1994
LR	9 maggio 1995	25	Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1995	SO al BURL n. 13 del 15 maggio 1995, n. 7
L	28 dicembre 1995	549	Misure di razionalizzazione della finanza pubblica finanziaria	SO alla GU n. 302 del 29 dicembre 1995, n. 153
LR	16 maggio 1996	14	Modifica della L.R. n. 51/94	BURL n. 15 del 30 maggio 1996
LR	20 maggio 1996	16	Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996	SO al BURL n. 15 del 30 maggio 1996, n. 1
L	23 dicembre 1996	662	Misure di razionalizzazione della finanza pubblica	SO alla GU n. 303 del 28 dicembre 1996, n. 233
DGR	23 dicembre 1996	1037 6	Leggi regionali nn. 46/85, 28/91, 29/92, 51/94. Attivazione rete regionale integrata servizi informativi e di orientamento, denominata "SIRIO".	BURL n. 9 del 29 marzo 1997
L	31 dicembre 1996	675	Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali	GU n. 5 dell'8 gennaio 1997

DPCM	30 aprile 1997	--	Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390	SO alla GU n. 132 del 9 giugno 1997, n. 116
L.	15 maggio 1997	127	Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo	GU n. 113 del 17 maggio 1997
DM	21 luglio 1997	245	Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento	GU n. 175 del 29 luglio 1997
L.	6 marzo 1998	40	Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	SO alla GU n. 59 del 12 marzo 1998, n. 40/L
DLvo	8 maggio 1998	178	Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127	GU n. 131 del 8 giugno 1998
LR	18 maggio 1998	14	Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)	SO al BURL n. 14 del 20 maggio 1998, n. 5
DM	26 maggio 1998	113	Modifiche al DPCM 30 aprile 1997	
LR	7 agosto 1998	38	Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro	SO al BURL n. 24 del 29 agosto 1998, n. 2
LR	11 dicembre 1998	54	Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concorrente: <<Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari>>, come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di personale	SO al BURL n. 36 del 30 dicembre 1998, n. 1
DM	8 febbraio 1999	--	Accertamento del cambio delle valute estere per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante: "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori".	GU n. 34 del 11 febbraio 1999
DM	28 febbraio 1999	--	Aggiornamento importi borse di studio a.a. 1999/2000	
DM	28 febbraio 1999	--	Aggiornamento limiti massimi dell'indicatore della condizione economica e dell'indicatore della condizione patrimoniale (art. 3, comma 11, del DPCM 30 aprile 1997)	
DM	23 aprile 1999	--	Aggiornamento tabelle allegate al DPCM 30 aprile 1997	
LR	7 giugno 1999	6	Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)	SO al BURL n. 16 del 10 giugno 1999, n. 6
LR	7 giugno 1999	7	Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999	SO al BURL n. 16 del 10 giugno 1999, n. 7

LEGENDA:

- BURL - Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
- DGR - Delibera Giunta Regionale
- DL - Decreto Legge
- Dlvo - Decreto Legislativo
- DM - Decreto Ministeriale
- DPCM - Decreto Presidente Consiglio dei Ministri
- DPR - Decreto Presidente della Repubblica
- GU - Gazzetta Ufficiale
- L - Legge
- LR - Legge Regionale
- SO - Supplemento Ordinario

QUADRO RIEPILOGATIVO RISORSE ANNO 1998 - ANNO ACCADEMICO 1998/99

A) risorse disponibili, così come desumibili dal bilancio 1999

	importo	totali parziali	totale risorse
1) tasse universitarie:			
- tassa regionale diritto allo studio universitario (cap. E. 00105)	43.976.640.000		
- abilitazione esercizio attività professionale (LR n. 51/94) (cap. E. 00107)	1.000.000.000		
totale tasse preventivate	44.976.640.000		
2) da bilancio regionale, comprensiva della spesa per il personale ADISU e per interventi diretti della Regione	64.905.000.000		
3) da bilancio regionale per finanziamento spese in conto capitale: anni 1999, 2000, 2001	22.000.000.000		
totale risorse			131.881.640.000

B) impieghi

1) quota figurativa finalizzata legge n. 549/95 anno accademico 1998/2000	43.976.640.000		
2) quota personale ADISU, come da limite di spesa anno 1999 (capitolo 44116)	23.870.051.000		
3) quota per spesa funzionamento (capitolo 44116)	41.034.949.000		
4) risorse per interventi diretti della Regione (capitolo 44117)	1.000.000.000		
5) quota spesa in conto capitale (capitolo 32111) anni 1999, 2000, 2001	22.000.000.000		
totale impieghi			131.881.640.000

Valori di riferimento assunti dal Piano 1999/2000

1) quota spese funzionamento anno 1999	41.034.949.000		
2) quota spese personale ADISU anno 1999	23.870.051.000		
A) somma sulla quale opera il riparto, al netto della quota finalizzata legge n. 549/95			64.905.000.000
B) quota figurativa finalizzata anno accademico 1998/2000			43.976.640.000
C) somma destinata ad interventi diretti della Regione			1.000.000.000
D) quota finanziamento spese in conto capitale anni 1999, 2000, 2001			22.000.000.000
E) totale risorse Piano 1999/2000			131.881.640.000

Dettaglio tassa regionale diritto allo studio universitario

	1998/99	1999/2000	2000/2001
- anno accademico di riferimento			
- studenti paganti la tassa regionale al 30 aprile 1999	241.456	231.456	226.456
- importo tassa	180.000	190.000	200.000
- gettito previsto	43.462.004.000	43.976.640.000	45.291.200.000
			30/06/99

L. LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1954, N. 51
RIPARTO FINANZIAMENTI PER L'UNIVERSITA'

- ANNO ACCADEMICO 1996/2000 -

art. 155

parametro	- parametri di riferimento ai sensi articolo 29, lettera g) -										media pro-capite	media pro-capite		
	"A"		"B"		"C"		"D"		"E"				totale parametri	media pro-capite
	%	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%	importo				
incidenza percentuale	20,00	28,600	25,000	12,350	12,110	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
descrizione	12,881.000.000	18.582.301.500	14.028.150.000	3.850.862.500	1.849.895.500	1.849.895.500	1.849.895.500	1.849.895.500	1.849.895.500	1.849.895.500	1.849.895.500	1.849.895.500	1.849.895.500	
valore parametrato														
università														
gruppo A														
1 A3 - Attilio Francesco	0,34	41.528.645	13.137.000	0,07	5.745.430	0,34	42.933.333	0,45	63.195.890	174.041.477	1.084.105	174.041.477	1.084.105	
2 A3 - Attilio Vittorio	0,15	18.300.384	7.700.500	0,04	17.354.700	0,07	17.354.700	0,07	52.830.422	123.350.037	1.027.822	123.350.037	1.027.822	
3 Accademia Nazionale di Drammatica	1,01	131.523.485	3.893.573	0,02	6.989.077	0,17	13.738.050	0,53	41.674.318	186.723.902	2.040.884	186.723.902	2.040.884	
4 ISEF - Cecilio	0,80	77.893.624	26.977.362	0,14	7.745.430	0,07	88.134.889	0,39	40.518.294	223.903.606	744.085	223.903.606	744.085	
5 ISEA - Roma	0,37	48.207.862	23.200.000	0,16	6.889.927	0,41	39.407.267	0,38	28.538.008	142.290.076	1.102.781	142.290.076	1.102.781	
6 Istituto Studi Nelli B. PIA V. Roma	0,32	108.804.910	18.947.738	0,08	3.888.927	0,40	55.882.107	0,20	22.897.388	182.402.085	1.045.663	182.402.085	1.045.663	
7 Libera Università G. ROMENICO Roma	0,53	68.763.213	64.877.056	0,37	128.247.793	0,72	57.334.384	0,58	45.829.734	266.882.882	683.559	266.882.882	683.559	
8 Libera Università San Pio V	0,09	3.877.316	6.941.278	0,04	1.964.077	0,00	55.080	0,14	10.661.136	24.185.378	473.380	31.320.000	473.380	
9 Escola Superior Integrada Tecnológica	0,36	38.535.800	32.560.111	0,07	13.733.579	0,42	37.607.690	0,87	92.900.482	188.782.168	1.035.475	188.782.168	1.035.475	
gruppo B														
1 A3 - Attilio Roma	0,08	84.338.645	201.204.270	0,71	108.428.128	0,85	76.186.434	0,03	2.555.295	404.725.743	288.187	54.400.000	288.187	
2 USM - Roma I	1,50	191.737.660	435.885.810	0,85	96.035.844	1,00	65.020.480	1,68	102.143.710	940.367.878	278.345	108.200.000	278.345	
3 Università Lu. Sapienza* Sede Latina	1,11	143.686.227	248.211.213	2,36	354.707.097	1,49	134.067.016	0,51	40.184.166	918.664.726	323.809	0	323.809	
gruppo C														
1 LUMEA - Roma	2,26	289.562.788	255.558.888	2,80	387.743.375	2,29	182.188.344	4,17	327.894.011	1.447.207.228	400.142	0	400.142	
2 LUSS - Roma	2,74	355.080.887	488.862.186	1,95	280.807.633	3,23	207.156.182	3,14	247.130.841	1.039.788.313	336.025	558.000.000	336.025	
3 Università della Tuscia Viterbo	3,18	412.890.333	628.704.113	2,77	419.158.480	3,34	428.359.887	5,30	418.908.214	2.175.421.027	308.461	1.028.788.000	308.461	
gruppo D														
4 Università di Caserta	5,01	550.887.450	830.681.550	3,75	545.234.965	5,18	412.035.600	25,88	1.838.286.082	4.156.878.108	386.308	-1.250.288.500	386.308	
5 Università Roma Tre	8,50	1.107.013.111	1.368.494.704	2,57	389.100.458	7,48	516.283.128	1,13	58.704.203	3.588.718.678	178.638	2.060.000.000	178.638	
6 Università Tor Vergata Roma	5,27	1.078.375.035	1.021.302.849	4,36	850.731.373	11,53	816.810.745	30,30	2.381.873.127	6.043.628.288	278.238	0	278.238	
gruppo E														
1 Università "La Sapienza" Roma	82,00	8.128.654.082	13.228.655.677	76,77	11.479.940.246	57,47	4.580.648.455	28,24	2.210.430.373	38.803.833.507	217.003	0	217.003	
TOTALE	100,00	12.881.000.000	18.582.301.500	100,00	14.825.150.000	100,00	7.850.825.500	100,00	7.858.866.500	62.302.308.500	241.057	2.972.430.500	241.057	

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1984, N. 51
VALORI DI RIFERIMENTO PER RIPARTO FINANZIAMENTO PER UN'UNIVERSITÀ
- ANNO ACCADEMICO 1998/2000 -

- 01/10/1999 -

Voce di riferimento Incidenza Descrizione	dell'aggio popolazione studentesca - anno accademico 1997/98												Incidenza parametro "A"					
	"a"		"b"		"c"		"d"		"e"		"f"			100				
	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%						
Università																		
gruppo A																		
1 A.B. Art. Frosinone	181	0,02	63	0,03	181	0,02	73	0,02	1	0,00	7,02	0,23					0,32	
2 A.B. Art. Viterbo	84	0,01	16	0,01	12	0,00	45	0,01	1	0,00	3,37	0,12					0,15	
3 Accademia Nazionale Arte Drammatica	87	0,01	21	0,01	87	0,01	38	0,01	8	0,01	28,38	0,87					1,01	
4 ISEF - Caserta	301	0,03	79	0,03	198	0,02	294	0,07	0	0,00	12,94	0,43					0,60	
5 ISIA - Roma	129	0,01	25	0,01	87	0,01	48	0,01	4	0,00	6,48	0,22					0,37	
6 Istituto Studi Politici S. Pio V Roma	184	0,02	85	0,04	184	0,02	88	0,02	0	0,00	20,88	0,79					0,32	
7 Libera Università G. Biondico Roma	372	0,04	75	0,03	383	0,05	247	0,06	2	0,00	16,08	0,54					0,53	
8 Libera Università Sa - Pio V	51	0,01	22	0,01	22	0,00	28	0,01	5	0,00	6,00	0,20					0,00	
9 Scuola Superiore Interst. Traduttori	183	0,02	42	0,02	124	0,02	57	0,01	17	0,02	6,52	0,22					0,30	
gruppo B																		
1 A.B. Art. Roma	1.897	0,19	502	0,24	1.897	0,24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00					0,68	
2 IUSSM - Roma	2.338	0,27	566	0,25	1.327	0,20	1.128	0,28	5	0,00	14,85	0,50					1,50	
3 Università "La Sapienza" Sede Latina	2.840	0,30	537	0,24	1.106	0,17	843	0,13	47	0,05	5,36	0,29					1,11	
gruppo C																		
1 LUMSA - Roma	3.216	0,37	1.102	0,48	2.045	0,45	1.132	0,28	74	0,07	18,28	0,61					2,26	
2 LUSS - Roma	4.877	0,57	960	0,43	3.531	0,54	2.788	0,69	18	0,02	14,89	0,50					2,74	
3 Università della Tuscia Viterbo	7.127	0,83	1.383	0,61	4.028	0,61	3.884	0,94	76	0,07	9,83	0,33					3,18	
gruppo D																		
1 Università di Cassino	10.446	1,22	3.351	1,47	6.748	1,02	4.470	1,10	37	0,04	5,04	0,17					5,01	
2 Università Roma Tre	20.317	2,36	5.027	2,30	15.126	2,26	5.902	1,45	139	0,13	2,76	0,09					6,53	
3 Università Tor Vergata Roma	21.637	2,51	5.267	2,51	14.280	2,16	3.506	0,86	88	0,08	7,37	0,25					8,27	
gruppo E																		
1 Università "La Sapienza" Roma	182.538	21,19	25.637	11,62	80.086	12,12	88.860	22,85	3.654	3,50	7,22	0,24					62,63	
totali	228.455	30,00	45.985	20,00	132.040	20,00	81.263	21,00	4.177	4,00	179,84	6,00					100,00	

30/06/99

LEGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1994, N. 61
VALORI DI RIFERIMENTO PER RIPARTO FINANZIAMENTO PER UNIVERSITA'
- ANNO ACCADEMICO 1998/2000 -

- anno 1999 -

parametro valore unitario descrizione	valori di riferimento per volume servizi attivati - anno 1999										totale parametro "B"				
	"a"		"b"		"c"		"d"		"e"		"f"		totale importo	%	
	ore	importo	partic.	%	numero	importo	partic.	%	numero	importo	partic.	%			
università		15.000		8.500		2.000.000		2.000.000		1.500.000		3.500.000			
gruppo A															
1 A.B. Arti Frosinone	0	0	2.300	0,07	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0,09	52.000.000	
2 A.B. Arti Viterbo	0	0	7.000	0,28	1	2.200.000	0,06	0	0	0	0	81.800.000	0,07	88.778.000	
3 Accademia Naz. Arte Drammatica	0	0	208	0,31	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0,03	15.798.000	
4 ISEF - Cassino	0	0	1.000	0,04	1	2.200.000	0,06	0	0	0	0	84.800.000	0,21	105.208.000	
5 ISIA - Roma	0	0	1.254	0,05	6	19.200.000	0,55	0	0	0	0	68.000.000	0,15	91.558.000	
6 Istituto Statali Polizi S. Pio V Sorve	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	73.500.000	0,18	75.000.000	
7 Libera Università C. BIOMEDICO Roma	1.500	18.300.000	14,45	18,000	153.000.000	3,85	4	8.500.000	0,21	0	0	77.000.000	0,17	258.800.000	
8 Libera Università San Pio V	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0,01	9.500.000	
9 Scuola Superiore Interprovinciali Traduttori	0	0	2.300	0,07	0	0	0	0	0	0	0	112.000.000	0,25	120.000.000	
gruppo B															
1 A.B. Arti Roma	0	0	5.708	48,518,000	0,21	22	48.400.000	1,78	0	0	0	699.500.000	1,53	796.418.000	
2 IUSM - Roma	300	4.900.000	3,61	6,800	73.100.000	0,31	12	20.000.000	10,54	0	0	412.000.000	0,94	597.000.000	
3 Università "La Sapienza" Sede Latina	0	0	22.302	188,957,000	0,90	0	0	0	0	0	0	780.500.000	1,72	874.697.000	
gruppo C															
1 LUMSA - Roma	2.250	33.750.000	27,11	30.000	200.000.000	1,04	37	81.400.000	2,15	0	0	463.000.000	1,05	493.150.000	
2 LUISS - Roma	450	6.750.000	5,49	23.000	612.000.000	2,80	100	220.000.000	5,83	0	0	1.065.500.000	2,41	1.084.250.000	
3 Università della Tuscia Viterbo	1.800	28.800.000	23,10	108.424	921.288.000	3,81	33	72.000.000	1,93	0	0	960.500.000	2,18	2.013.888.000	
gruppo D															
4 Università di Cassino	0	0	42.000	360.500,000	1,70	67	147.400.000	3,31	4	8.000.000	4,28	6	2.847.000.000	6,48	3.510.900.000
5 Università Roma Tre	900	13.500.000	10,84	150.000	1.275.000.000	5,47	58	177.800.000	3,34	0	0	4.118.000.000	9,28	5.525.800.000	
6 Università Tor Vergata	1.200	18.215.000	14,83	42.831	360.263,000	1,54	70	154.000.000	4,04	0	0	3.507.000.000	7,71	4.042.678.500	
gruppo E															
1 Università "La Sapienza"	0	0	2.553.700	18.156.460,000	81,28	1.302	2.803.000.000	78,02	0	0	0	462.300.000	95,37	8.266	
totali	8.201	24.315.000	100,00	2.772.483	23.568.180,510	100,00	1.714	3.770.800.000	100,00	261	421.900.000	100,00	12.945	45.482.500.000	100,00



LEGGI REGIONALE 31 OTTOBRE 1994, N. 51
VALORI DI RIFERIMENTO PER RISPARTO FINANZIAMENTO PER UNIVERSITA'
- ANNO ACCADEMICO 1999/2000 -

- anno 1999 -

parametro descrittore	"E" indicatori rilevati anno accademico 1997/98														
	"C"		"D"		"E"		"D"		"E"						
	speso di gestione correlato al numero previsto di unità di personale		finanziamento anno precedente		insegnamenti		corsi laurea		corsi diploma						
università	uc-ia	importo	%	importo	%	numero	incidenza	numero	incidenza	numero	incidenza	numero	incidenza	valore	indice
gruppo A															
1 A.B. Arti Frosinone	0,25	16.588.250	0,07	280.517.000	0,54	76	16	0	0	4	0	3	18	0,85	
2 A.B. Arti Viterbo	0,25	14.862.817	0,06	122.125.000	0,22	41	3	0	0	6	0	6	15	0,67	
3 Accademia Neozele Aita Drammatica	0,25	15.068.007	0,06	90.684.000	0,17	50	10	0	0	2	0	1	11	0,63	
4 ISEF - Cassino	0,25	15.588.250	0,07	489.501.000	0,87	52	10	0	0	1	0	1	11	0,62	
5 ISIA - Roma	0,25	15.068.007	0,06	226.049.000	0,41	37	7	0	0	1	0	1	8	0,34	
6 Istituto Stud. Politici S. Pio V Roma	0,25	15.068.007	0,06	251.099.000	0,45	21	4	0	0	3	0	2	6	0,28	
7 Libera Università G. BIOMEDICO Roma	4,00	230.000.000	0,87	403.464.000	0,72	54	11	1	1	1	1	1	13	0,56	
8 Libera Università San Pio V	0,25	15.068.007	0,06	603.000	0,00	19	2	1	1	0	0	0	3	0,14	
9 Scuola Superiore Interpreti Traduttori	0,25	17.418.160	0,07	235.791.000	0,42	82	12	0	0	3	0	2	15	0,67	
gruppo B															
1 A.B. Arti Roma	3,00	181.176.080	0,71	495.800.000	0,88	0	0	0	0	1	0	1	1	0,03	
2 IJSM - Roma	3,00	186.000.000	0,66	509.546.000	1,09	138	28	0	0	12	0	8	36	1,68	
3 Università "La Sapienza" Sede Latina	10,00	603.920.267	2,38	543.637.000	1,69	17	3	2	2	8	0	8	11	0,51	
gruppo C															
1 LUMSA - Roma	12,00	660.000.000	2,60	1.232.125.000	2,29	240	86	10	10	16	11	11	90	4,17	
2 LUISS - Roma	8,00	456.000.000	1,36	1.809.801.000	3,23	320	64	3	3	1	1	1	68	3,14	
3 Università della Tuscia Viterbo	11,75	703.257.083	2,77	2.968.481.000	5,34	613	108	8	8	3	3	2	114	5,30	
gruppo D															
1 Università di Cassino	14,50	962.118.500	3,79	2.904.205.000	6,19	410	92	265	265	100	100	72	449	20,80	
2 Università Roma Tre	9,75	676.348.850	2,57	4.169.765.000	7,49	0	0	18	18	8	8	0	24	1,13	
3 Università Tor Vergata Roma	17,00	1.107.557.000	4,36	6.450.446.000	11,53	2.819	508	21	21	81	81	64	663	30,30	
gruppo E															
1 Università "La Sapienza" Roma	323,00	19.508.624.826	78,77	32.156.476.000	57,47	385	78	204	204	464	464	326	608	28,24	
Totale	419,00	26.410.051.000	100,00	55.990.000.000	100,00	5.384	1.077	564	564	732	732	512	2.153	100,00	

30/06/99

LEGGI REGIONALE 31 OTTOBRE 1994, N. 51
VALORI DI RIFERIMENTO PER RIPARTO FINANZIAMENTI PER UNIVERSITA'
- ANNO ACCADEMICO 1999/2000 -

parametro Provincia Descrizione	Valori di riferimento per riparto quota legge n. 54/95 - dati anno accademico 1997/98 -										Totale Incidenza parametri per riparto 20%			riparto quota L. 54/95			totale		quota vincolata erofondata alle Lire 1.000 importo					
	1°		2°		3°		4°		5°		100	%	20%	80%	100%	%	importo							
	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%								importo		importo				
università	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%		
gruppo A																								
1 A.B. Art. Frosinone	101	0,01	93	0,03	10	0,03	16	0,03	0,00	0,00	0,35	0,35	30.660.423	21.915.580	0,12	52.595.013	0,12	52.595.013	0,12	52.595.013	0,12	52.595.013	0,12	52.595.013
2 A.B. Art. Viterbo	21	0,00	16	0,01	9	0,02	5	0,02	0,00	0,00	0,05	0,05	4.748.643	6.711.763	0,03	13.460.426	0,03	13.460.426	0,03	13.460.426	0,03	13.460.426	0,03	13.460.426
3 Accademia Nazionale Daini	67	0,03	21	0,01	4	0,01	4	0,01	0,00	0,00	0,03	0,03	2.807.672	9.120.148	0,03	11.928.020	0,03	11.928.020	0,03	11.928.020	0,03	11.928.020	0,03	11.928.020
4 ISEF - Cassino	301	0,22	79	0,05	27	0,07	47	0,10	0,00	0,00	0,60	0,60	52.672.675	40.972.606	0,21	93.645.481	0,21	93.645.481	0,21	93.645.481	0,21	93.645.481	0,21	93.645.481
5 ISIA - Roma	126	0,01	23	0,01	16	0,05	19	0,04	0,00	0,00	0,11	0,11	9.493.164	17.559.688	0,06	27.052.852	0,06	27.052.852	0,06	27.052.852	0,06	27.052.852	0,06	27.052.852
6 Istituto Suxi Polizi S. Pio V Roma	164	0,01	86	0,04	21	0,05	21	0,05	0,00	0,00	0,15	0,15	12.912.807	25.046.377	0,09	37.959.184	0,09	37.959.184	0,09	37.959.184	0,09	37.959.184	0,09	37.959.184
7 Libera Università C. BIOMEDICO Roma	372	0,02	76	0,03	22	0,08	22	0,08	0,00	0,00	0,16	0,16	13.901.742	50.637.241	0,15	64.538.982	0,15	64.538.982	0,15	64.538.982	0,15	64.538.982	0,15	64.538.982
8 Libera Università San Pio V	51	0,00	22	0,01	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	1.621.745	6.942.202	0,02	8.463.947	0,02	8.463.947	0,02	8.463.947	0,02	8.463.947	0,02	8.463.947
9 Scuole Superiori Ingarzi e Traduttori	181	0,01	43	0,02	32	0,08	32	0,08	0,00	0,00	0,18	0,18	15.745.946	22.187.823	0,09	37.933.771	0,09	37.933.771	0,09	37.933.771	0,09	37.933.771	0,09	37.933.771
gruppo B																								
1 A.B. Art. Roma	1.007	0,09	602	0,22	166	0,51	166	0,48	0,00	0,00	1,25	1,25	109.951.722	218.747.435	0,75	328.729.158	0,75	328.729.158	0,75	328.729.158	0,75	328.729.158	0,75	328.729.158
2 IUSM - Roma	2.036	0,14	608	0,25	118	0,30	235	0,61	0,00	0,00	1,70	1,70	149.328.804	318.252.336	1,06	467.581.140	1,06	467.581.140	1,06	467.581.140	1,06	467.581.140		
3 Università "La Sapienza" Sede Latina	2.840	0,18	637	0,24	223	0,57	223	0,63	0,00	0,00	1,45	1,45	127.586.960	386.585.387	1,17	514.152.347	1,17	514.152.347	1,17	514.152.347	1,17	514.152.347		
gruppo C																								
1 LUMSA - Roma	3.215	0,19	1.022	0,48	128	0,35	144	0,32	0,00	0,00	1,38	1,38	121.165.508	437.630.982	1,27	558.796.500	1,27	558.796.500	1,27	558.796.500	1,27	558.796.500		
2 LUSS - Roma	4.077	0,28	890	0,43	213	0,78	315	0,88	0,00	0,00	2,18	2,18	192.311.074	663.865.116	1,56	856.176.190	1,56	856.176.190	1,56	856.176.190	1,56	856.176.190		
3 Università della Tuscia Viterbo	7.122	0,41	1.333	0,26	263	0,72	640	1,28	1,28	0,84	3,77	3,77	331.363.631	969.458.142	2,36	1.300.841.873	2,36	1.300.841.873	2,36	1.300.841.873	2,36	1.300.841.873		
gruppo D																								
1 Università di Cassino	10.084	0,61	3.351	1,47	842	2,14	1.166	2,51	0,00	0,00	6,91	6,91	607.775.904	1.427.099.011	4,53	2.034.877.915	4,53	2.034.877.915	4,53	2.034.877.915	4,53	2.034.877.915		
2 Università Roma Tre	20.317	1,16	5.027	2,30	1.177	2,99	1.177	3,58	0,00	0,00	8,92	8,92	784.924.104	2.705.582.862	8,07	3.590.506.966	8,07	3.590.506.966	8,07	3.590.506.966	8,07	3.590.506.966		
3 Università Tor Vergata Roma	21.637	1,28	5.267	2,31	1.202	2,24	1.002	2,79	0,00	0,00	8,28	8,28	728.387.234	2.945.263.383	8,35	3.673.650.617	8,35	3.673.650.617	8,35	3.673.650.617	8,35	3.673.650.617		
gruppo E																								
1 Università "La Sapienza" Roma	160.508	10,68	28.537	11,82	4.555	21,72	8.955	18,67	0,00	0,00	62,61	62,61	5.498.004.631	24.845.733.836	69,00	30.343.738.527	69,00	30.343.738.527	69,00	30.343.738.527	69,00	30.343.738.527	69,00	30.343.738.527
totali	258.402	15,00	45.638	20,00	12.005	33,30	23.517	50,00	3.684	2,00	100,00	100,00	8.795.326.000	35.181.312.000	100,00	43.976.540.000	100,00	43.976.540.000	100,00	43.976.540.000	100,00	43.976.540.000	100,00	43.976.540.000

(1) = riferito in rapporto ai parametri "1", "2", "3", "4", "5"

(2) = riparto in proporzione diretta al numero degli iscritti

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1994, N. 51
 RIPARTO FINANZIAMENTI PER UNIVERSITÀ
 - ANNO ACCADEMICO 1999/2000 -

- anno 1999 -

univ.	sciale ripartito		riparto 1999 arrotondato a L. 1.000	articolazione riparto			somma di riferimento anno 1998
	%	importo		quota personale enti gestione	quota funzionamento	totale anno 1999	
università							
gruppo A							
1 A.B. Arti Frosinone	0,27	174.541.477	174.541.000	16.588.250	157.952.750	174.541.000	299.517.000
2 A.B. Arti Viterbo	0,11	69.390.637	69.391.000	14.962.917	54.428.083	69.391.000	122.125.000
3 Accademia Nazionale Drammatica	0,11	72.675.932	72.676.000	15.098.007	57.577.993	72.676.000	96.664.000
4 ISEF - Cassino	0,50	326.373.508	326.374.000	16.588.250	309.785.750	326.374.000	486.501.000
5 ISIA - Roma	0,22	139.840.076	139.840.000	15.098.007	124.741.993	139.840.000	228.049.000
6 Istituto Studi Politici S. Pio V Rome	0,31	199.482.069	199.482.000	15.098.007	184.383.993	199.482.000	251.094.000
7 Libera Università C. RIOMEDICO Roma	0,62	403.382.582	403.383.000	220.000.000	183.383.000	403.383.000	403.484.000
8 Libera Università San Pio V	0,09	55.288.375	55.288.000	15.098.007	40.189.993	55.288.000	603.000
9 Scuola Superiore Interpreti Traduttori	0,27	176.702.496	176.702.000	17.419.150	159.282.850	176.702.000	235.791.000
gruppo B							
1 A.B. Arti Roma	0,80	519.123.743	519.124.000	181.176.080	337.947.920	519.124.000	493.900.000
2 IUSM - Roma	1,76	755.293.818	755.294.000	165.000.000	590.294.000	755.294.000	609.546.000
3 Università "La Sapienza" Sede Latina	1,42	918.898.720	918.898.000	603.920.267	314.978.733	918.899.000	943.637.000
gruppo C							
1 LUMSA - Roma	2,23	1.447.207.228	1.447.207.000	660.000.000	787.207.000	1.447.207.000	1.282.125.000
2 LUISS - Roma	3,39	2.194.796.213	2.194.796.000	495.000.000	1.699.796.000	2.194.796.000	1.509.601.000
3 Università della Tuscia Viterbo	4,94	3.205.210.027	3.205.210.000	703.257.083	2.501.952.917	3.205.210.000	2.986.491.000
gruppo D							
1 Università di Cassino	4,61	2.925.607.606	2.925.608.000	962.118.500	1.963.489.500	2.925.608.000	2.904.205.000
2 Università Roma Tre	6,73	5.668.714.676	5.668.715.000	679.346.850	4.989.368.150	5.668.715.000	4.189.765.000
3 Università Tor Vergata Roma	9,31	6.043.638.240	6.043.638.000	1.107.657.000	4.936.181.000	6.043.638.000	6.450.446.000
gruppo E							
1 Università "La Sapienza" Roma	51,03	39.608.632.407	39.608.632.000	19.506.624.626	20.102.007.374	39.608.632.000	32.156.476.000
totali	100,00	64.904.999.900	64.905.000.000	25.410.051.000	39.494.949.000	64.905.000.000	55.950.000.000

LEGGI REGIONALE 31 OTTOBRE 1994, N. 51
VALORI DI RIFERIMENTO PER RIPARTO FONDI VINCIATI PER BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE
- ANNO ACCADEMICO 1999/2000 -

descrizione	valori di riferimento per riparto quota legge n. 54/95 anno accademico 2000/2001 - dall'anno accademico 1997/98 -										incidenza		riparto quota L. 54/95		quote vincolata		
	1°		2°		3°		4°		5°		ricordo 20%		100%		arrotondata		
	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	20%	80%	alle Lire 1.000	importo	
gruppo A																	
1 A.B.Arti Frosinone	161	0,01	83	3,33	13	0,32	16	0,03	0,90	0,26	31.597.539	0,35	22.670.686	0,12	54.168.226	0,12	54.168.000
2 A.B.Arti Viterbo	64	0,30	18	0,01	8	0,82	8	0,02	0,00	0,00	4.890.591	0,05	8.972.196	0,03	13.862.789	0,03	13.863.000
3 Accademia Naz.le Arts. Grafica	67	0,30	21	0,01	4	0,31	4	0,01	0,00	0,00	2.891.806	0,03	9.352.770	0,04	12.284.576	0,04	12.285.000
4 ISEF - Cassino	301	0,02	78	0,03	37	0,07	17	0,13	0,74	0,34	54.247.385	0,60	42.197.369	0,21	96.444.764	0,21	96.445.000
5 ISIA - Roma	128	0,01	25	0,01	18	0,05	18	0,04	0,00	0,00	9.770.936	0,11	18.084.587	0,06	27.851.446	0,06	27.851.000
6 Istituto Studi Politici S. Pio V Roma	164	0,01	85	0,04	21	0,05	21	0,05	0,00	0,00	13.298.900	0,15	26.756.069	0,09	39.093.869	0,09	39.094.000
7 Libere Università BIOMEDICO Roma	323	0,02	75	0,03	23	0,08	23	0,05	0,00	0,00	14.317.296	0,16	62.160.901	0,15	66.468.197	0,15	66.468.000
8 Libere Università San Pio V	51	0,30	22	0,01	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1.567.233	0,02	7.148.720	0,02	8.716.954	0,02	8.717.000
9 Scuole Superiori Interpref. T. adutori	183	0,21	43	0,02	22	0,08	22	0,07	0,00	0,00	16.216.629	0,18	22.851.067	0,09	39.067.696	0,09	39.068.000
gruppo B																	
1 A.B. Arti Roma	1.937	0,09	302	0,72	188	0,61	188	0,42	0,00	0,00	113.259.322	1,25	225.206.285	0,76	338.856.606	0,76	338.856.000
2 IUSSM - Roma	2.334	0,14	976	0,26	116	0,30	235	0,61	0,90	0,50	153.752.576	1,70	327.765.909	1,06	481.568.185	1,06	481.568.000
3 Università "La Sapienza" Seda Latina	2.040	0,18	637	0,24	223	0,37	223	0,46	0,00	0,00	131.380.222	1,45	308.141.287	1,17	529.521.609	1,17	529.522.000
gruppo C																	
1 LUMSA - Roma	3.215	0,18	1.021	0,40	135	0,30	148	0,32	0,07	0,04	124.787.416	1,30	450.712.760	1,27	676.500.175	1,27	676.500.000
2 LUISS - Roma	4.077	0,28	660	0,45	373	0,78	313	0,88	0,00	0,00	198.059.681	2,19	680.709.527	1,95	881.769.051	1,95	881.769.000
3 Università della Tuscia Viterbo	7.122	0,41	1.383	0,04	283	0,72	600	1,38	1,25	0,84	341.289.634	3,77	958.437.411	2,96	1.333.727.046	2,96	1.333.727.000
gruppo D																	
1 Università di Cassino	10.484	0,61	3.251	1,47	612	2,14	1.156	2,51	0,37	0,18	625.946.773	6,91	1.459.769.189	4,63	2.095.704.581	4,63	2.095.705.000
2 Università Roma Tre	26.317	1,14	5.097	2,20	1.177	2,90	1.177	2,54	0,00	0,00	808.387.239	8,92	2.848.282.300	8,07	3.656.639.540	8,07	3.656.640.000
3 Università Tor Vergata Roma	21.637	1,26	5.287	2,31	1.002	2,54	1.002	2,18	0,00	0,00	750.170.654	8,28	3.033.303.846	8,35	3.783.474.539	8,35	3.783.475.000
gruppo E																	
1 Università "La Sapienza" Roma	182.529	10,56	23.517	11,82	8.555	21,72	8.555	18,97	0,00	0,00	5.562.352.271	62,81	25.588.428.380	69,00	31.250.780.651	69,00	31.250.781.000
totali	289.165	15,00	45.685	20,00	12.805	33,00	13.817	30,00	3,84	2,00	9.058.240.000	100,00	36.232.960.000	100,00	45.291.199.769	100,00	45.291.202.000

(1) = riparto in rapporto ai parametri "1", "2", "3", "4", "5"

(2) = riparto in proporzione diretta al numero degli iscritti

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1994, N. 51
 RIPARTO FINANZIAMENTI PER ENTE DI GESTIONE
 (criterio per aggregazione rispetto alle università di riferimento)

ANNO ACCADEMICO 1999/2000 -

- anno 1999 -

parametro incidenza percentuale descrizione voce parametro	"A"		"B"		"C"		"D"		"E"		scelta tempo 100,00	M.ada pro-capite rettificata		
	popolazione studentesca		valore eventi		spese di gestione		spese lire ordinarie		dimensione				media pro-capite	4.010 netto 2.902.690,500 Imposta
	%	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%	importo				
1 ADISU Cassino	5,84	770.463,049	4,56	320.089,011	5,92	654.726,020	8,85	924.494,827	92,23	1.747,071,264	415,888	3.428.522,581	313,039	
2 ADISU "LA Sapienza" Roma	29,81	8.948.843,914	73,95	13.724.393,437	95,08	11.858.862,78	91,07	4.355.841,552	39,12	2.387.970,812	221,718	41.513.861,392	221,521	
3 ADISU Roma Tre	8,82	1.105.634,049	7,79	1.431.034,818	2,74	439.340,391	7,29	628.903,578	1,80	141.034,956	20.474,484	5.845.417,172	386,421	
4 ADISU Tor Vergata Roma	1,27	1.023.275,030	6,00	1.021.202,965	4,36	659.737,973	11,52	918.650,746	30,30	2.291.127,127	18.246,377	8.043.836,200	379,320	
5 ADISU Viterbo	3,39	432.000,626	2,37	521.680,598	2,80	421.047,043	5,56	441.754,752	5,27	489.438,705	918,453	3.274.800,965	465,882	
6 L. Sapienza G. Sturabbe Roma	0,53	68.793,213	0,25	84.871,058	0,37	126.247,760	0,72	57.334,884	0,59	45.829,724	982,550	37.500,000	1.084,369	
7 EURM Roma	1,50	644.727,082	0,73	135.895,310	0,60	98.285,844	1,09	88.620,490	1,04	122.143,710	270,345	100.200,000	323,051	
8 LUIGES Roma	2,74	355.038,807	2,83	456.883,185	1,85	280.807,633	3,21	257.150,185	3,14	247.130,641	318,075	559.000,000	400,030	
9 LUISA Roma	2,29	289.502,769	1,58	256.658,998	2,80	287.743,178	2,29	162.184,364	4,17	327.404,011	450,142	1.447.207,228	450,142	
Totale	100,00	12.841.700,000	100,00	18.542.301,500	100,00	11.629.150,000	100,00	7.810.859,500	100,00	7.489.845,500	244,057	2.802.890,500	84.808.000,000	251,127

30/06/99

LEGGI REGIONALE 31 OTTOBRE 1994, N. 51
VALORI DI RIFERIMENTO RIPARTO FINANZIARI PER ENTE DI GESTIONE
- ANNO ACCADEMICO 1999/2000 -

- anno 1999 -

ente di gestione incidenza per contributo denominazione	sede di riferimento studio/area - anno accademico 1999/2000												totale incidenza percentuale "A"
	"a"		"b"		"c"		"d"		"e"		"f"		
	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	
1 ADISU Cassino	10.548	1,27	3.493	1,53	7.103	1,08	4.832	1,18	38	0,01	25,00	0,83	5,94
2 ADISU "La Sapienza" Roma	187.404	21,75	27.728	12,4	83.185	12,90	57.461	14,73	3.721	3,58	72.033	2,47	68,01
3 ADISU Roma Tre	20.486	2,38	6.376	2,22	15.283	2,31	5.058	1,47	156	0,15	8,28	0,31	8,53
4 ADISU Tor Vergata Roma	21.087	2,51	5.287	3,31	14.780	2,10	3.605	0,86	85	0,08	7,37	0,25	8,27
5 ADISU Viterbo	7.188	0,82	1.471	0,61	4.341	0,61	3.352	0,89	77	0,07	7,40	0,25	3,33
6 L. Università C. Biomedico Roma	372	0,04	75	0,03	308	0,05	287	0,05	2	0,00	10,08	0,34	0,53
7 IUSM Roma	2.303	0,27	588	0,25	1.327	0,20	1.176	0,28	5	0,00	15,85	0,50	1,50
8 LUISS Roma	4.877	0,57	980	0,43	3.587	0,54	2.759	0,68	16	0,02	14,40	0,50	2,74
9 LUMSA Roma	3.215	0,37	1.102	0,48	2.948	0,45	1.132	0,28	74	0,07	15,25	0,51	3,26
totali	258.465	30,00	45.885	20,00	132.040	20,00	81.283	20,00	4.177	4,00	178,51	0,00	100,00

30/06/99

LEGGI REGIONALI F 31 OTTOBRE 1994, N. 61
VALORI DI RIFERIMENTO PER RIPARTO FINANZIAMENTI PER ENTI DI GESTIONE
- ANNO ACCADEMICO 1999/2000 -

- 31/10/1999 -

parametro valore unitario descrizione nr	-a-		-b-		-c-		-d-		-e-		-f-		-g-		-h-		-i-		-j-		-k-		-l-		-m-		-n-		-o-		-p-		-q-		-r-		-s-		-t-		-u-		-v-		-w-		-x-		-y-		-z-		-aa-		-ab-		-ac-		-ad-		-ae-		-af-		-ag-		-ah-		-ai-		-aj-		-ak-		-al-		-am-		-an-		-ao-		-ap-		-aq-		-ar-		-as-		-at-		-au-		-av-		-aw-		-ax-		-ay-		-az-		-ba-		-bb-		-bc-		-bd-		-be-		-bf-		-bg-		-bh-		-bi-		-bj-		-bk-		-bl-		-bm-		-bn-		-bo-		-bp-		-bq-		-br-		-bs-		-bt-		-bu-		-bv-		-bw-		-bx-		-by-		-bz-		-ca-		-cb-		-cc-		-cd-		-ce-		-cf-		-cg-		-ch-		-ci-		-cj-		-ck-		-cl-		-cm-		-cn-		-co-		-cp-		-cq-		-cr-		-cs-		-ct-		-cu-		-cv-		-cw-		-cx-		-cy-		-cz-		-da-		-db-		-dc-		-dd-		-de-		-df-		-dg-		-dh-		-di-		-dj-		-dk-		-dl-		-dm-		-dn-		-do-		-dp-		-dq-		-dr-		-ds-		-dt-		-du-		-dv-		-dw-		-dx-		-dy-		-dz-		-ea-		-eb-		-ec-		-ed-		-ee-		-ef-		-eg-		-eh-		-ei-		-ej-		-ek-		-el-		-em-		-en-		-eo-		-ep-		-eq-		-er-		-es-		-et-		-eu-		-ev-		-ew-		-ex-		-ey-		-ez-		-fa-		-fb-		-fc-		-fd-		-fe-		-ff-		-fg-		-fh-		-fi-		-fj-		-fk-		-fl-		-fm-		-fn-		-fo-		-fp-		-fq-		-fr-		-fs-		-ft-		-fu-		-fv-		-fw-		-fx-		-fy-		-fz-		-ga-		-gb-		-gc-		-gd-		-ge-		-gf-		-gg-		-gh-		-gi-		-gj-		-gk-		-gl-		-gm-		-gn-		-go-		-gp-		-gq-		-gr-		-gs-		-gt-		-gu-		-gv-		-gw-		-gx-		-gy-		-gz-		-ha-		-hb-		-hc-		-hd-		-he-		-hf-		-hg-		-hh-		-hi-		-hj-		-hk-		-hl-		-hm-		-hn-		-ho-		-hp-		-hq-		-hr-		-hs-		-ht-		-hu-		-hv-		-hw-		-hx-		-hy-		-hz-		-ia-		-ib-		-ic-		-id-		-ie-		-if-		-ig-		-ih-		-ii-		-ij-		-ik-		-il-		-im-		-in-		-io-		-ip-		-iq-		-ir-		-is-		-it-		-iu-		-iv-		-iw-		-ix-		-iy-		-iz-		-ja-		-jb-		-jc-		-jd-		-je-		-jf-		-jg-		-jh-		-ji-		-jj-		-jk-		-jl-		-jm-		-jn-		-jo-		-jp-		-jq-		-jr-		-js-		-jt-		-ju-		-jv-		-jw-		-jx-		-jy-		-jz-		-ka-		-kb-		-kc-		-kd-		-ke-		-kf-		-kg-		-kh-		-ki-		-kj-		-kk-		-kl-		-km-		-kn-		-ko-		-kp-		-kq-		-kr-		-ks-		-kt-		-ku-		-kv-		-kw-		-kx-		-ky-		-kz-		-la-		-lb-		-lc-		-ld-		-le-		-lf-		-lg-		-lh-		-li-		-lj-		-lk-		-ll-		-lm-		-ln-		-lo-		-lp-		-lq-		-lr-		-ls-		-lt-		-lu-		-lv-		-lw-		-lx-		-ly-		-lz-		-ma-		-mb-		-mc-		-md-		-me-		-mf-		-mg-		-mh-		-mi-		-mj-		-mk-		-ml-		-mm-		-mn-		-mo-		-mp-		-mq-		-mr-		-ms-		-mt-		-mu-		-mv-		-mw-		-mx-		-my-		-mz-		-na-		-nb-		-nc-		-nd-		-ne-		-nf-		-ng-		-nh-		-ni-		-nj-		-nk-		-nl-		-nm-		-nn-		-no-		-np-		-nq-		-nr-		-ns-		-nt-		-nu-		-nv-		-nw-		-nx-		-ny-		-nz-		-oa-		-ob-		-oc-		-od-		-oe-		-of-		-og-		-oh-		-oi-		-oj-		-ok-		-ol-		-om-		-on-		-oo-		-op-		-oq-		-or-		-os-		-ot-		-ou-		-ov-		-ow-		-ox-		-oy-		-oz-		-pa-		-pb-		-pc-		-pd-		-pe-		-pf-		-pg-		-ph-		-pi-		-pj-		-pk-		-pl-		-pm-		-pn-		-po-		-pp-		-pq-		-pr-		-ps-		-pt-		-pu-		-pv-		-pw-		-px-		-py-		-pz-		-qa-		-qb-		-qc-		-qd-		-qe-		-qf-		-qg-		-qh-		-qi-		-qj-		-qk-		-ql-		-qm-		-qn-		-qo-		-qp-		-qq-		-qr-		-qs-		-qt-		-qu-		-qv-		-qw-		-qx-		-qy-		-qz-		-ra-		-rb-		-rc-		-rd-		-re-		-rf-		-rg-		-rh-		-ri-		-rj-		-rk-		-rl-		-rm-		-rn-		-ro-		-rp-		-rq-		-rr-		-rs-		-rt-		-ru-		-rv-		-rw-		-rx-		-ry-		-rz-		-sa-		-sb-		-sc-		-sd-		-se-		-sf-		-sg-		-sh-		-si-		-sj-		-sk-		-sl-		-sm-		-sn-		-so-		-sp-		-sq-		-sr-		-ss-		-st-		-su-		-sv-		-sw-		-sx-		-sy-		-sz-		-ta-		-tb-		-tc-		-td-		-te-		-tf-		-tg-		-th-		-ti-		-tj-		-tk-		-tl-		-tm-		-tn-		-to-		-tp-		-tq-		-tr-		-ts-		-tt-		-tu-		-tv-		-tw-		-tx-		-ty-		-tz-		-ua-		-ub-		-uc-		-ud-		-ue-		-uf-		-ug-		-uh-		-ui-		-uj-		-uk-		-ul-		-um-		-un-		-uo-		-up-		-uq-		-ur-		-us-		-ut-		-uu-		-uv-		-uw-		-ux-		-uy-		-uz-		-va-		-vb-		-vc-		-vd-		-ve-		-vf-		-vg-		-vh-		-vi-		-vj-		-vk-		-vl-		-vm-		-vn-		-vo-		-vp-		-vq-		-vr-		-vs-		-vt-		-vu-		-vv-		-vw-		-vx-		-vy-		-vz-		-wa-		-wb-		-wc-		-wd-		-we-		-wf-		-wg-		-wh-		-wi-		-wj-		-wk-		-wl-		-wm-		-wn-		-wo-		-wp-		-wq-		-wr-		-ws-		-wt-		-wu-		-wv-		-ww-		-wx-		-wy-		-wz-		-xa-		-xb-		-xc-		-xd-		-xe-		-xf-		-xg-		-xh-		-xi-		-xj-		-xk-		-xl-		-xm-		-xn-		-xo-		-xp-		-xq-		-xr-		-xs-		-xt-		-xu-		-xv-		-xw-		-xx-		-xy-		-xz-		-ya-		-yb-		-yc-		-yd-		-ye-		-yf-		-yg-		-yh-		-yi-		-yj-		-yk-		-yl-		-ym-		-yn-		-yo-		-yp-		-yq-		-yr-		-ys-		-yt-		-yu-		-yv-		-yw-		-yx-		-yy-		-yz-		-za-		-zb-		-zc-		-zd-		-ze-		-zf-		-zg-		-zh-		-zi-		-zj-		-zk-		-zl-		-zm-		-zn-		-zo-		-zp-		-zq-		-zr-		-zs-		-zt-		-zu-		-zv-		-zw-		-zx-		-zy-		-zz-		-aa-		-ab-		-ac-		-ad-		-ae-		-af-		-ag-		-ah-		-ai-		-aj-		-ak-		-al-		-am-		-an-		-ao-		-ap-		-aq-		-ar-		-as-		-at-		-au-		-av-		-aw-		-ax-		-ay-		-az-		-ba-		-bb-		-bc-		-bd-		-be-		-bf-		-bg-		-bh-		-bi-		-bj-		-bk-		-bl-		-bm-		-bn-		-bo-		-bp-		-bq-		-br-		-bs-		-bt-		-bu-		-bv-		-bw-		-bx-		-by-		-bz-		-ca-		-cb-		-cc-		-cd-		-ce-		-cf-		-cg-		-ch-		-ci-		-cj-		-ck-		-cl-		-cm-		-cn-		-co-		-cp-		-cq-		-cr-		-cs-		-ct-		-cu-		-cv-		-cw-		-cx-		-cy-		-cz-		-da-		-db-		-dc-		-dd-		-de-		-df-		-dg-		-dh-		-di-		-dj-		-dk-		-dl-		-dm-		-dn-		-do-		-dp-		-dq-		-dr-		-ds-		-dt-		-du-		-dv-		-dw-		-dx-		-dy-		-dz-		-ea-		-eb-		-ec-		-ed-		-ee-		-ef-		-eg-		-eh-		-ei-		-ej-		-ek-		-el-		-em-		-en-		-eo-		-ep-		-eq-		-er-		-es-		-et-		-eu-		-ev-		-ew-		-ex-		-ey-		-ez-		-fa-		-fb-		-fc-		-fd-		-fe-		-ff-		-fg-		-fh-		-fi-		-fj-		-fk-		-fl-		-fm-		-fn-		-fo-		-fp-		-fq-		-fr-		-fs-		-ft-		-fu-		-fv-		-fw-		-fx-		-fy-		-fz-		-ga-		-gb-		-gc-		-gd-		-ge-		-gf-		-gg-		-gh-		-gi-		-gj-		-gk-		-gl-		-gm-		-gn-		-go-		-gp-		-gq-		-gr-		-gs-		-gt-		-gu-		-gv-		-gw-		-gx-		-gy-		-gz-		-ha-		-hb-		-hc-		-hd-		-he-		-hf-		-hg-		-hh-		-hi-		-hj-		-hk-		-hl-		-hm-		-hn-		-ho-		-hp-		-hq-		-hr-		-hs-		-ht-		-hu-		-hv-		-hw-		-hx-		-hy-		-hz-		-ia-		-ib-		-ic-		-id-		-ie-		-if-		-ig-		-ih-		-ii-		-ij-		-ik-		-il-		-im-		-in-		-io-		-ip-		-iq-		-ir-		-is-		-it-		-iu-		-iv-		-iw-		-ix-		-iy-		-iz-		-ja-		-jb-		-jc-		-jd-		-je-		-jf-		-jg-		-jh-		-ji-		-jj-		-jk-		-jl-		-jm-		-jn-		-jo-		-jp-		-jq-		-jr-		-js-		-jt-		-ju-		-jv-		-jw-		-jx-		-jy-		-jz-		-ka-		-kb-		-kc-		-kd-		-ke-		-kf-		-kg-		-kh-		-ki-		-kj-		-kk-		-kl-		-km-		-kn-		-ko-		-kp-		-kq-		-kr-		-ks-		-kt-		-ku-		-kv-		-kw-		-kx-		-ky-		-kz-		-la-		-lb-		-lc-		-ld-		-le-		-lf-		-lg-		-lh-		-li-		-lj-		-lk-		-lm-		-ln-		-lo-		-lp-		-lq-		-lr-		-ls-		-lt-		-lu-		-lv-		-lw-		-lx-		-ly-		-lz-		-ma-		-mb-		-mc-		-md-		-me-		-mf-		-mg-		-mh-		-mi-		-mj-		-mk-		-ml-		-mm-		-mn-		-mo-		-mp-		-mq-		-mr-		-ms-		-mt-		-mu-		-mv-		-mw-		-mx-		-my-		-mz-		-na-		-nb-		-nc-		-nd-		-ne-		-nf-		-ng-		-nh-		-ni-		-nj-		-nk-		-nl-		-nm-		-nn-		-no-		-np-		-nq-		-nr-		-ns-		-nt-		-nu-		-nv-		-nw-		-nx-		-ny-		-nz-		-oa-		-ob-		-oc-		-od-		-oe-		-of-		-og-		-oh-		-oi-		-oj-		-ok-		-ol-		-om-		-on-		-oo-		-op-		-oq-		-or-		-os-		-ot-		-ou-		-ov-		-ow-		-ox-		-oy-	
---	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

LEGGI REGIONALE 31 OTTOBRE 1984, N. 51
VALORI DI RIFERIMENTO RIPARTO FINANZIAMENTI PER ENTI DI GESTIONE
- ANNO ACCADEMICO 1988/2000 -

- anno 1999 -

nr.	enti di gestione	"C" dettaglio per parametri "C", "D", "E"		"D" indicatori rilevanti anno accademico 1997/98			"E" indicatori rilevanti anno accademico 1997/98		indice valore %					
		spese di gestione correlate al numero previsto di unità di personale		spese funzionamento anno precedente		corsi laurea		corsi diploma						
		valore	%	valore	%	valore	%	valore		%				
1	ADISU Cassino	15,00	886.206.000	3,92	3.690.223.000	5,60	540	108	295	108	78	479	22,23	
2	ADISU "La Sapienza" Roma	337,00	20.352.113.000	90,09	34.170.423.000	61,07	631	106	207	479	335	649	30,12	
3	ADISU Roma Tre	10,00	686.766.000	2,74	4.425.556.000	7,91	52	12	19	12	12	8	1,80	
4	ADISU Tor Vergata Roma	17,00	1.107.667.000	4,36	6.460.446.000	11,53	2.833	588	21	21	81	84	30,30	
5	ADISU Viterbo	12,00	718.220.000	2,83	3.108.816.000	5,66	566	111	9	9	12	8	6,97	
6	L. Università G. Biomedico Roma	4,00	220.000.000	0,87	403.484.000	0,72	64	11	1	1	1	1	13	0,58
7	IULISM Roma	3,00	186.000.000	0,85	809.546.000	1,09	139	28	0	0	12	8	38	1,68
8	LUISS Roma	9,00	496.000.000	1,36	1.809.601.000	3,23	320	64	3	3	1	1	68	3,14
9	LUMSA Roma	12,00	860.000.000	9,80	1.282.125.000	2,29	343	69	10	10	16	11	90	4,17
	totali	419,00	25.410.051.000	100,00	55.950.000.000	100,00	6.384	1.077	584	732	512	2.153	100,00	

30/06/99

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1994, N. 51
 VALORI DI RIFERIMENTO PER RIPARTO FINANZIAMENTI PER ENTE DI GESTIONE
 - ANNO ACCADEMICO 1999/2000 -

- anno 1999 -

parametro descrizione	valori di riferimento per riparto quota legge n. 64/95 - dati anno accademico 1997/98 -										totale riparto quota L. 54/95	riparto quota L. 54/95 80% 35.181.312.000 (2)	totale 100% 43.976.640.000 importo	quota vincolata arrotondata alle Lire 1.000 importo		
	1°		2°		3°		4°		5°						totale 20% 8.796.328.000 (1)	%
	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%	valore	%						
1° ADISU Cassino	10.845	0,04	3.483	1,53	879	2,22	1.277	2,94	1.91	0,52	7,86	691.132.211	1.489.997.199	4,96	2.181.119.409	2.181.119.000
2° ADISU "La Sapienza" Roma	167.434	0,68	77.736	12,14	9.322	22,37	8.077	19,59	0,00	0,00	65,62	5.767.288.902	25.539.735.134	71,11	31.272.024.036	31.272.024.000
3° ADISU Roma Tre	20.480	1,19	6.070	2,22	1.700	3,07	1.206	2,93	0,00	0,00	9,10	800.670.052	2.787.770.676	8,16	3.698.440.727	3.698.441.000
4° ADISU Tor Vergata Roma	21.637	1,28	5.747	2,31	1.092	2,54	1.002	2,18	0,20	0,00	6,28	728.397.234	2.645.263.383	8,36	3.673.690.617	3.673.691.000
5° ADISU Viterbo	7.188	0,42	1.601	0,61	262	0,74	849	1,91	0,26	0,84	3,82	336.132.474	578.189.925	2,99	1.314.307.399	1.314.307.000
6° L. Università C. Blomedico Roma	372	0,02	75	0,03	22	0,05	22	0,05	0,00	0,00	0,16	13.901.742	50.637.241	0,15	64.538.392	64.538.000
7° IJUSM Roma	2.339	0,14	506	0,25	118	0,30	235	0,51	0,69	0,60	1,70	149.326.804	318.252.336	1,06	467.581.140	467.581.000
8° LUSS Roma	4.077	0,24	980	0,43	313	0,78	313	0,78	0,00	0,00	2,19	192.311.074	663.865.116	1,96	866.176.130	866.176.000
9° LUMSA Roma	3.715	0,19	1.122	0,48	198	0,46	148	0,32	0,07	0,04	1,38	121.165.508	437.630.982	1,27	668.796.600	668.797.000
totali	258.456	15,00	88.698	33,00	12.895	32,85	12.917	30,26	3,04	2,00	100,00	8.796.328.000	35.181.312.000	100,00	43.976.640.000	43.976.640.000

(1) = riparto in rapporto ai parametri "1", "2", "3", "4", "5"

(2) = riparto in proporzione diretta al numero degli iscritti

30/06/99

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1994, N. 51
 RIPARTO FINANZIAMENTI PER ENTE DI GESTIONE
 - ANNO ACCADEMICO 1999/2000 -

- anno 1999 -

enti di gestione	totale libretto		riparto 1999 arrotondato a L. 1.000	articolazione impegni di spesa			somma assegnata anno 1999 importo
	%	importo		spesa personale enti gestione	spesa funzionamento	rettifica per effetto variazione competenza a provvedere	
1 ADISU Cassino	5,28	3.426.522,591	3.476.573,000	896.296,000	2.431.226,000		3.426.523,000
2 ADISU "La Sapienza" Roma	63,96	41.513.941,292	41.513.941,000	20.362.113,000	21.151.828,000	-224.673,987	41.259.171,000
3 ADISU Roma Tre	9,01	5.845.417,172	6.845.417,000	686.766,000	5.148.651,000	224.673,987	6.100.187,000
4 ADISU Tor Vergata Roma	9,31	6.043.638,240	6.043.638,000	1.107.657,000	4.936.181,000		6.943.838,000
5 ADISU Viterbo	6,08	3.274.606,065	3.274.601,000	718.220,000	2.556.381,000		3.274.601,000
6 L. Università C. Biomedico Roma	0,62	403.382,682	403.383,000	220.000,000	183.383,000		403.383,000
7 IUSM Roma	1,16	755.263,818	755.294,000	166.000,000	590.294,000		755.294,000
8 LIJSS Roma	3,08	2.194.796,212	2.194.796,000	436.000,000	1.688.796,000		2.194.796,000
9 LLUMSA Roma	2,23	1.447.207,220	1.447.207,000	660.000,000	787.207,000		1.447.207,000
totali	100,00	64.904.999,940	64.905.000,000	25.410.051,000	39.494.949,000	0	64.905.000,000

30/06/99

LEGGI REGIONALE 31 OTTOBRE 1904, N. 61
 VALORI DI RIFERIMENTO PER RIPARTO FONDI VINCOLATI PER BORSE DI STUDIO E PRESTITI D'ONORE
 - ANNO ACCADEMICO 1998/2000 -

entità di gestione	valori di riferimento per riparto quota legge n. 54/95 anno accademico 2000/2001 - dall'anno accademico 1997/98 -												totale incidenze parametri per riparto 20% = 1+2+3+4+5 %	riparto quota L. 64/96			totale 100% importo	quota vincolata articolata alla L. n. 1000 importo
	1°		2°		3°		4°		5°		20%	80%		%				
	benefici valore	%	immunità valore	%	vincoli borse di studio valore	%	limiti borse di studio valore	%	us valore	%								
1 ADISU Cassino	10.948	0,04	3.463	1,83	870	2,22	1.217	2,84	1,01	0,82	7,86	711.791.687	1.534.528.243	4,96	2.246.317.940	2.246.318.000		
2 ADISU "La Sapienza" Roma	187.804	10,00	37.725	12,4	5.022	22,81	8.022	18,56	6,00	0,90	65,52	5.934.636.568	26.272.276.096	71,11	32.208.814.610	32.208.816.000		
3 ADISU Roma Tre	20.400	1,19	6.070	2,22	1.206	3,07	1.320	2,93	0,00	0,00	9,10	824.603.968	2.871.103.367	8,16	3.666.707.236	3.695.708.000		
4 ADISU Tor Vergata Roma	21.637	1,26	5.267	2,31	1.002	2,34	1.002	2,18	0,00	0,00	8,28	760.170.664	3.033.303.895	8,35	3.783.474.539	3.783.475.000		
5 ADISU Viterbo	7.189	0,42	1.801	0,61	252	0,74	546	1,41	1,28	0,44	3,82	346.180.224	1.007.408.609	2,99	1.353.569.833	1.353.590.000		
6 L. Università C. Biomedico Roma	372	0,02	75	0,03	22	0,06	22	0,05	0,00	0,00	0,16	14.317.299	52.150.901	0,15	66.468.197	66.468.000		
7 IUSM Roma	2.333	0,14	566	0,20	118	0,30	230	0,51	0,40	0,50	1,70	153.792.576	327.765.609	1,06	481.558.195	481.568.000		
8 LUISM Roma	4.877	0,28	890	0,43	313	0,79	313	0,68	0,00	0,00	2,19	196.059.681	663.708.527	1,96	881.769.051	881.769.000		
9 LUMSA Roma	3.215	0,18	1.132	0,48	138	0,35	144	0,32	0,37	0,04	1,38	124.787.416	450.712.780	1,27	575.500.176	575.500.000		
totali	289.455	15,00	15.805	20,00	12.665	35,80	13.817	30,30	2,84	2,00	130,00	9.058.240.000	36.232.860.000	100,00	45.291.159.766	45.291.202.000		

(1) = niente rapporto ai parametri 1°, 2°, 3°, 4°, 5°
 (2) = niente in proporzione diretta al numero degli iscritti



RIEPILOGO VALORI LAZIO
8.2.0 POPOLAZIONE STUDENTESCA ANNO ACCADEMICO 1997/98

(dato assoluto)

facoltà	secondo la frequenza		secondo la residenza				immatricolati anno 1997	dimensione			esami anno 1997			
	totale	corso	base	in		stranieri		laureati diplomati anno 1997	laurea	numero corsi diploma	studenti	numero esami	media conseguite	
				totale	altra regione									esami
1 Accademia Belle Arti - Frasione	161	161	91	70	10	1	83	78	0	4	158	736	24,88	
2 Accademia Belle Arti - Roma	1.607	1.607	1.607	0	0	0	502	0	0	1	0	0	0,00	
3 Accademia Belle Arti - Viterbo	64	12	16	48	11	1	18	41	0	0	54	274	27,82	
4 Accademia Nazionale d'Arte Drammatica	67	67	26	36	30	6	21	18	0	2	60	541	23,24	
5 Cattolica Sacro Cuore	2.710	2.437	1.038	1.041	1.538	85	884	532	2	33	0	0	0,00	
6 ISEF - Cassino	301	196	17	284	68	0	79	52	0	1	301	1.050	25,82	
7 IULM - Roma	2.338	1.327	1.210	1.128	281	5	508	136	0	12	1.650	9.520	27,84	
8 ISA - Roma	129	67	81	48	44	4	25	13	0	1	87	342	26,07	
9 Istituto S.M. Polici S. Pio V - Roma	184	184	88	96	80	6	86	30	0	3	158	38	25,60	
10 L. Università Campus Biomedico - Roma	372	363	176	247	222	2	75	28	1	1	286	1.367	27,50	
11 Libera Università S. Pio V	51	22	22	29	7	0	22	0	0	0	0	0	0,00	
12 LUISS - Roma	4.877	3.581	2.081	2.788	2.770	18	480	320	3	1	4.486	22.632	27,76	
13 LUMSA - Roma	3.215	2.845	2.083	1.132	640	74	1.102	483	343	10	2.216	13.586	27,44	
14 Scuole Superiori Internazionali Traduttori	163	124	108	57	17	17	43	9	62	0	163	2.433	22,08	
15 Università "La Sapienza" - Roma	182.528	80.089	125.830	86.898	34.222	3.658	26.637	13.567	393	204	464	131.825	374.084	25,38
16 Università "La Sapienza" - Sede Latina	2.840	1.109	2.267	543	35	47	537	181	17	2	8	2.221	7.703	25,21
17 Università Cassino	10.484	8.748	6.005	4.478	2.768	37	3.351	521	410	285	103	3.872	16.889	25,80
18 Università della Tuscia - Viterbo	7.122	4.028	3.318	3.804	1.781	76	1.383	289	615	8	3	6.005	20.455	28,50
19 Università Roma Tre	20.317	16.128	14.415	6.802	1.370	139	5.027	473	0	18	9	15.867	38.252	25,86
20 Università Tor Vergata - Roma	21.637	14.280	17.732	3.905	2.818	88	6.267	1.534	2.839	21	81	11.482	41.080	28,71
TOTALI	281.185	134.477	178.231	82.934	46.310	4.262	48.548	18.608	5.916	586	786	180.069	651.182	22,28

Fonte: elaborazione ufficio su dati forniti dall'università

ANDAMENTO POPOLAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA
- anni 1988/89 - 1997/98 -

ISTITUZIONI UNIVERSITARIE	iscritti: dato assoluto											
	1988/89	1989/90	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98		
N. DENOMINAZIONE												
1 ACCADEMIA B. ARTI - FROSINONE			113	123	125	162	166	160	171	191		
2 ACCADEMIA B. ARTI - ROMA			1.763	1.276	1.262	1.208	1.314	1.345	1.608	1.907		
3 ACCADEMIA B. ARTI - VITERBO			65	72	71	77	98	66	84	64		
4 ACCADEMIA NAZ. D'ARTE DRAMMATICA			72	68	69	81	65	55	65	87		
5 CATTOLICA S. CUORE - ROMA	3.168	3.126	3.126	2.898	2.824	2.900	2.534	1.785	2.050	2.710		
7 ISEF - CASSINO			349	398	365	305	318	305	286	301		
8 ISEF - ROMA			2.288	2.248	2.162	2.026	1.081	1.828	1.601	2.338		
9 ISIA - ROMA					106	114	112	115	137	129		
10 ISTITUTO STUDI POLITICI S. PIO V					31	37	64	126	143	194		
11 L. I. CAMPUS BIO-MEDICO - ROMA						81	132	212	258	372		
15 LIBERA UNIVERSITA' S. PIO V							0	0	0	61		
12 LUISS - ROMA	3.384	3.383	3.691	3.855	3.816	4.130	4.314	4.257	4.848	4.877		
13 LUMSA - ROMA	1.184	1.530	1.530	1.357	1.224	1.708	2.027	2.263	2.697	3.215		
14 SCUOLA SUPERIORE INTERPRETE E TRADUTTORI							106	107	138	163		
15 Universita' "La Sapienza" - ROMA	167.766	184.982	184.982	198.840	192.366	190.827	186.320	180.717	188.289	182.526		
16 Universita' "La Sapienza" - Sede Latina					1.832	2.135	2.180	2.571	2.752	2.840		
17 Universita' Cassino	5.308	6.060	6.880	8.322	9.618	11.176	8.245	9.058	10.331	10.484		
18 Universita' della Tuscia VITERBO	1.868	2.965	2.965	4.013	4.563	5.461	6.977	8.438	9.944	7.122		
19 Universita' Roma Tre ROMA					12.741	12.084	10.570	14.061	17.114	20.317		
20 Universita' Tor Vergata - ROMA	7.530	18.217	18.217	17.713	23.600	25.881	17.300	18.585	20.824	21.667		
TOTALI	180.248	218.170	223.507	242.155	257.687	260.295	244.808	244.194	260.327	261.165		

fonte: elaborazione ufficio su dati forniti dall'universita'

LAUREATI ANNO 1997 SU ISCRITTI ANNO ACCADEMICO 1996/97

(dato assoluto)

ISTITUZIONI UNIVERSITARIE		iscritti 1996/97	laureati / diplomati 1997	laureati / diplomati su iscritti
N.	DENOMINAZIONE			
1	ACCADEMIA D. ARTI - FROSINONE	171	12	7,02
2	ACCADEMIA B. ARTI - ROMA	1.506	0	0,00
3	ACCADEMIA B. ARTI - VITERBO	84	3	3,57
4	ACCADEMIA MZLE D'ARTE DRAMMATICA	55	18	29,09
5	CATTOLICA S. CUORE - ROMA	2.050	352	17,17
6	ISEF - CASSINO	286	37	12,94
7	ISEF - ROMA	1.601	283	14,89
8	ISIA - ROMA	137	13	9,49
9	ISTITUTO STUDI POLITICI S. PIO V. - ROMA	143	30	20,96
10	L. I. CAMPUS BIOMEDICO - ROMA	258	25	10,08
11	LIBERA UNIVERSITA' S. PIO V	0	0	0,00
12	LUISS - ROMA	1.648	682	14,89
13	LUMSA - ROMA	2.597	496	18,28
14	SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI E TRADUTTORI	136	9	8,52
15	Università "La Sapienza" - ROMA	188.289	13.587	7,22
16	Università "La Sapienza" - Sede Latina	2.752	181	5,85
17	Università Casale	10.331	521	5,04
18	Università della Tuscia VITERBO	3.944	286	3,83
19	Università Roma Tre ROMA	17.114	473	2,76
20	Università Tor Vergata ROMA	20.824	1.534	7,37
TOTALI		280.377	18.608	7,11

Fonte: elaborazione ufficio su dati forniti dall'Università

ANDAMENTO POPOLAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA
anni 1988/89 - 1996/97 -

ISTITUZIONI UNIVERSITARIE	immatricolati: dato assoluto									
	1988/89	1989/90	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98
1 ACCADEMIA E ARTI - FROSINONE					90	80	60	55	65	63
2 ACCADEMIA B. ARTI - ROMA					400	402	439	439	479	502
3 ACCADEMIA B. ARTI - VITERBO					70	79	28	19	62	18
4 ACCADEMIA NAZ. LE D'ARTE DRAMMATICA			18	18	27	17	20	19	19	21
5 CATTOLICA S. CUORE - ROMA			214	800	800	807	372	387	525	864
6 ISEF - CASSINO		73	79	73	60	67	88	74	98	79
7 ISEF - ROMA		377	363	300	310	313	310	303	308	568
8 ISRA - ROMA					20	26	25	25	137	25
9 ISTITUTO STUDI POLITICI S. PIO V - ROMA					30	37	55	58	45	85
10 L. Università Campus Bio-Medico - Roma						61	74	88	78	75
11 LIBERA UNIVERSITA' S. PIO V								0	0	22
12 LUSS - ROMA	659	717	795	779	800	842	843	870	959	980
13 LUNEA - ROMA	288	288	371	245	400	417	438	484	475	1.102
14 SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI E TRADUTTORI									37	64
15 UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" - ROMA	35.832	34.987	41.823	37.000	38.000	38.916	34.337	31.104	32.118	26.537
16 UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" - SEDE LATINA					800	723	468	707	595	537
17 UNIVERSITA' CASSINO	1.450	2.280	2.160	2.243	1.900	1.941	1.756	1.820	2.828	3.351
18 UNIVERSITA' DELLA TUSCIA - VITERBO	550	595	1.289	1.642	1.500	1.708	1.488	1.547	1.807	1.383
19 UNIVERSITA' ROMA TRE					4.500	4.312	3.042	4.245	4.204	5.027
20 UNIVERSITA' TOR VERGATA - ROMA	2.839	3.048	4.791	4.517	4.500	5.213	4.727	4.571	5.456	5.267
TOTALI	41.565	42.313	51.800	47.617	54.077	56.036	48.982	47.550	50.370	49.549

Fonte: elaborazione Ufficio su dati forniti dall'università



borse di studio

n.	Istituzioni universitarie	numero domande	totale idonei	vincitori		
				totale	In sede	fuori sede
1	Accademia Belle Arti - Frosinone	28	15	10	0	10
2	Accademia Belle Arti - Roma	247	199	199	52	52
3	Accademia Belle Arti - Viterbo	18	9	9	0	3
4	Accademia Nazionale d'Arte Drammatica	6	4	4	1	0
5	ISEF - Cassino	62	47	27	4	22
6	IUSM - Roma	697	235	118	59	21
7	SIA - Roma	21	19	18	1	5
8	Istituto Studi Politici S. Pio V - Roma	37	21	21	3	16
9	L. Università Campus Biomedico - Roma	34	22	22	8	0
10	Libera Università S. Pio V	2	1	1	0	1
11	LUISS - Roma	591	313	313	37	21
12	LUMSA - Roma	244	148	138	40	22
13	Scuola Superiore Interpreti e Traduttori	37	32	32	16	6
14	Università "La Sapienza" - Roma	12.331	8.555	8.555	1.901	2.066
15	Università "La Sapienza" - Sede Latina	310	223	223	58	155
16	Università Cassino	1.562	1.165	842	188	574
17	Università della Tuscia Viterbo	1.025	640	283	42	145
18	Università Roma Tre - Roma	1.943	1.177	1.177	702	250
19	Università Tor Vergata Roma	1.195	1.002	1.002	648	105
	Totale	20.390	13.817	12.995	3.760	3.474
						5.761

8.2.1 Allegato L

borse di studio

n.	enti di gestione	numero domande	totale idonei	totale vincitori	vincitori		
					in sede	pendolare	fuori sede
1	ADISU Cassino	1.652	1.217	879	192	606	81
2	ADISU "La Sapienza" - Roma	12.954	9.022	9.022	2.015	2.295	4.711
3	ADISU Roma Tre	1.980	1.209	1.209	718	256	235
4	ADISU Tor Vergata - Roma	1.185	1.002	1.002	648	105	249
5	ADISU Viterbo	1.043	649	292	42	148	102
6	L. Università Campus Biomedico - Roma	34	22	22	8	0	14
7	IUSM - Roma	887	235	118	59	21	38
8	LUISS - Roma	591	313	313	37	21	255
9	LUMSA - Roma	244	148	138	40	22	76
Totale		20.390	13.817	12.995	3.760	3.474	5.761

- altri benefici e servizi

n.	istituzione universitaria	servizio alloggiativo		integrazione esperienze		integrazione handicap		servizio ristorazione		tempo parziale	
		domande	benefici assegnati	domande	benefici assegnati	domanda	benefici assegnati	erogati	di cui gratuiti	studenti	ore
1	Accademia Belle Arti - Frosinone	0	0	0	0	0	0	2.000	300	0	0
2	Accademia Belle Arti - Roma	35	22	0	0	2	2	5.708	1.352	0	0
3	Accademia Belle Arti - Viterbo	2	1	0	0	0	0	7.656	107	0	0
4	Accademia Nazionale d'Arte Drammatica	0	0	0	0	0	0	208	0	0	0
5	ISEF - Cassino	3	1	0	0	0	0	1.000	200	0	0
6	IUSM - Roma	50	12	26	10	0	0	8.600	531	2	300
7	ISIA - Roma	6	6	0	0	1	1	1.254	537	0	0
8	Istituto Studi Politici S. Pio V - Roma	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
9	L. Università Campus Biomedico - Roma	18	4	0	0	0	0	18.000	1.100	10	1.200
10	Libera Università S. Pio V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	LUISS - Roma	427	100	0	0	0	0	72.000	5.000	3	450
12	LUMSA - Roma	68	37	80	80	1	0	30.000	4.000	15	2.250
13	Scuola Superiore Interpreti e Traduttori	0	0	0	0	0	0	2.000	1.200	0	0
14	Università "La Sapienza" - Roma	2.999	1.303	0	0	278	268	2.253.700	590.311	0	0
15	Università "La Sapienza" - Sede Latina	0	0	0	0	3	3	22.302	7.400	0	0
16	Università Cassino	115	67	9	4	9	6	47.000	14.500	0	0
17	Università della Tuscia Viterbo	123	33	0	0	0	0	108.434	22.222	18	1.920
18	Università Roma Tre - Roma	182	58	0	0	0	0	150.000	8.000	6	900
19	Università Tor Vergata Roma	167	70	0	0	0	0	42.631	7.188	17	1.281
	Totale	4.195	1.714	115	94	236	281	2.772.493	663.946	69	8.301

- altri benefici e servizi

n. enti di gestione	servizio alloggiativo		integrazione esperienze		integrazione handicap		servizio ristorazione		tempo parziale	
	domande	numero benefici assegnati	domande	benefici assegnati	domande	benefici assegnati	erogati	di cui gratuiti	studenti	numero ore
1 ADISU Cassino	118	58	9	4	9	6	50.000	15.000	0	0
2 ADISU "La Sapienza" Roma	3.040	1.331	0	0	285	275	2.283.172	588.600	0	0
3 ADISU Roma Tre	182	58	0	0	0	0	152.000	8.200	6	900
4 ADISU Tor Vergata Roma	167	70	0	0	0	0	42.631	7.186	17	1.281
5 ADISU Viterbo	125	34	0	0	0	0	116.090	22.329	18	1.920
6 L. Università G. Biomedico Roma	18	4	0	0	0	0	18.000	1.100	10	1.200
7 IUSM Roma	50	12	26	10	0	0	8.600	531	2	300
8 LUISS Roma	427	100	0	0	0	0	72.000	5.000	3	450
9 LUMSA Roma	68	37	80	80	1	0	30.000	4.000	15	2.250
Totale	4.195	1.714	115	94	286	281	2.772.493	653.948	69	8.301